Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° ROMA - Martedì, 4 aprile 1933 - ANNO XI Numero 79

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

AVVISO

INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI

La Libreria dello Stato, per aderire alle richieste di vari Professionisti, Società ed Enti ed allo scopo di rendere agevole la ricerca delle inserzioni degli avvisi riguardanti le Società Commerciali compresi nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » del Regno, ha iniziata la pubblicazione di un « INDICE DECADALE DELLE INSERZIONI COMMERCIALI ».

L'Indice stesso, sarà pubblicato tre volte al mese e conterrà la elencazione, in ordine alfabetico, delle Società per conto delle quali siano stati inseriti avvisi nei fascicoli della « Gazzetta Ufficiale » pubblicati nella decade immediatamente precedente alla data di ciascuna puntata dell'Indice.

Il prezzo annuo di abbonamento è stato stabilito in L. 7,50 e quello di ciascun fascicolo in L. 0,25.

L'importo potrà essere versato nel C/C postale 1/2640 scrivendo l'ordinazione nel retro del certificato di allibramento.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

1933

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2062.
Modifiche allo statuto dell'Università di Ferrara.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 2255, e modificato con Regi decreti 15 novembre 1928, n. 2606, 31 ottobre 1929, n. 2400, e 1° ottobre 1931, n. 1372;

Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della libera Università predetta;

Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decreto e decretiamo:

Lo statuto della libera Università di Ferrara, approvato e modificato coi Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

Art. 15. — L'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La Scuola di farmacia conferisce la laurea in farmacia e il diploma in farmacia ».

Art. 21. — Nell'elenco degl'insegnamenti della Facoltà di giurisprudenza è modificata la denominazione dell'insegnamento di « legislazione sindacale e corporativa (annuale) », di cui al n. 29, in quella di: « diritto sindacale e corporativo (annuale) ».

Art. 31. — E' sostituito dal seguente:

« La Scuola di farmacia conferisce:
a) la laurea in farmacia;
b) il diploma in farmacia.

Gl'insegnamenti che vi s'impartiscono sono i seguenti:
1. Chimica generale e inorganica;
2. Chimica organica;
3. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale con esercizi);
4. Fisica sperimentale (biennale);
5. Fisica biologica;
6. Botanica con esercizi;
7. Mineralogia con esercizi;
8. Farmacologia con esercizi;
9. Chimica bromatologica;
10. Zoologia e anatomia comparata;
11. Chimica fisiologica;
12. Fisiologia sperimentale (biennale);
13. Anatomia umana (biennale);
14. Chimica agraria;
15. Biologia vegetale;
16. Matematica per i chimici;
17. Chimica fisica;
18. Batteriologia;
19. Tecnica farmaceutica;
20. Chimica analitica qualitativa e quantitativa (esercitazioni pratiche).

Gli insegnamenti della Scuola di farmacia sono comuni a quelli della Facoltà di scienze ad eccezione della tecnica farmaceutica, che forma oggetto di speciale incarico ».

Dopo l'articolo 32 è aggiunto il seguente, intendendosi in conseguenza modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

« Art. 33. — Lo studente, che non segua il piano degli studi consigliato dalla Scuola, per essere ammesso all'esame di laurea in farmacia, deve seguire i corsi e superare gli esami in almeno 12 corsi fra quelli elencati all'art. 31 (escluso il n. 20) e fra i corsi di altre Facoltà o Scuole, che saranno indicati annualmente nel manifesto della Scuola. Nel piano di studi, però, non potranno essere compresi ambedue gli insegnamenti di cui ai nn. 5 e 6, ma uno solo di essi.

Lo studente deve seguire inoltre per un anno un corso di esercitazioni pratiche di fisica, uno di analisi qualitativa, uno di analisi quantitativa, uno di botanica, uno di farmacognosia e frequentare per due anni le esercitazioni di chimica farmaceutica e tossicologica.

Alla fine di ogni corso di esercitazioni deve superare un esame consistente in una prova pratica ed in una discussione orale.

Le prove di chimica dovranno susseguirsi nell'ordine seguente: chimica qualitativa, chimica quantitativa, chimica farmaceutica e tossicologica ».

Art. 34 (già 33). — È sostituito dal seguente:

« Lo studente, che non segua il piano degli studi proposto dalla Scuola, per essere ammesso all'esame di diploma in farmacia, deve seguire i corsi e superare gli esami in almeno 9 materie scelte fra quelle indicate all'art. 31 dal n. 1 al n. 19. Nel piano di studi, però, non potranno essere compresi ambedue gl'insegnamenti di cui ai numeri 5 e 6, ma uno solo di essi.

Lo studente deve inoltre frequentare per due anni il laboratorio di chimica farmaceutica per le esercitazioni di analisi chimica, di chimica farmaceutica, di chimica bromatologica e di tecnica farmaceutica, e seguire i corsi di esercitazioni di farmacognosia e di botanica e superare i relativi esami ».

Art. 35 (già 34). — Nel primo comma le parole « gli aspiranti al diploma in farmacia » sono sostituite dalle parole « gli aspiranti alla laurea in farmacia e al diploma in farmacia ».

Art. 36 (già 35). — È sostituito dal seguente:

« I laureati in chimica, in chimica industriale, in ingegneria chimica e i diplomati in farmacia sono ammessi al IV anno del corso per la laurea in farmacia.

Per coloro che, in possesso di altra laurea o diploma, aspirino ad una abbreviazione di corso per il conseguimento sia della laurea che del diploma in farmacia, la Scuola deciderà caso per caso e, tenuto conto dei corsi seguiti e degli esami superati, indicherà il numero minimo di materie d'insegnamento e di esercitazioni che l'iscritto dovrà seguire e su cui dovrà sostenere gli esami per essere ammesso a quello di laurea o di diploma.

In ciascuno dei casi di cui ai commi precedenti, i richiedenti devono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito tanti anni prima quanti sono quelli per i quali si concede l'abbreviazione di corso ».

Dopo l'articolo 68 (già 67) è aggiunto il seguente, intendendosi in conseguenza ulteriormente modificata la numerazione dei successivi:

« Art. 69. — L'esame di laurea in farmacia consta delle seguenti prove pratiche, scritte ed orali:

1. Un'analisi chimica qualitativa;
2. Un'analisi chimica quantitativa;
3. Preparazione di un prodotto farmaceutico;
4. Riconoscimento e saggi di purezze di un prodotto farmaceutico;
5. Un'analisi tossicologica.

Di queste prove il candidato deve presentare relazione scritta.

6. Dissertazione d'indole possibilmente sperimentale sopra un argomento liberamente scelto dal candidato in una delle materie del corso per la laurea. La tesi scelta dovrà essere accettata dal professore della materia il quale può, quando lo ritenga necessario, assicurarsi con un colloquio che il candidato possiede la cultura necessaria per lo svolgimento del tema stesso. La dissertazione deve essere presentata in due esemplari e depositata nella segreteria almeno 20 giorni prima di quello prefisso per l'esame;
7. Discussione orale sulla dissertazione presentata e sui risultati delle prove pratiche;
8. Riconoscimento di medicamenti, droghe e piante medicinali, lettura, critica e valutazione di ricette, interrogazioni sulla farmacopea e legislazione sanitaria attinente all'esercizio della farmacia ».

Art. 70 (già 68). — Sono apportate le seguenti modifiche:

I. Nel primo comma le parole « dell'anno solare di pratica » sono sostituite con le parole « del quarto anno di corso ».

II. Nel secondo comma, al n. 1, alle parole « un'analisi quantitativa inorganica » sono sostituite le parole « un'analisi qualitativa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 120. — MANCINI.

REGIO DECRETO 13 febbraio 1933, n. 215.
Nuove norme per la bonifica integrale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 24 dicembre 1928, n. 3134;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i Ministri Segretari di Stato dell'interno, della grazia e giustizia, delle finanze e dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le norme per la bonifica integrale, secondo il testo annesso al presente decreto e vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 febbraio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ACERBO — DE FRANCISCI — JUNG — DI CROLLALANZA.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 330, foglio 106. — MANCINI.

TESTO DELLE NORME SULLA BONIFICA INTEGRALE.

TITOLO I.

Della bonifica integrale.

Art. 1.

Alla bonifica integrale si provvede per scopi di pubblico interesse, mediante opere di bonifica e di miglioramento fondiario.

Le opere di bonifica sono quelle che si compiono in base ad un piano generale di lavori e di attività coordinate, con rilevanti vantaggi igienici, demografici, economici o sociali, in comprensori in cui ricadano laghi, stagni, paludi e terre paludose, o costituiti da terreni montani dissestati nei riguardi idrogeologici e forestali, ovvero da terreni, estensivamente utilizzati per gravi cause d'ordine fisico o sociale, e suscettibili, rimosse queste, di una radicale trasformazione dell'ordinamento produttivo.

Le opere di miglioramento fondiario sono quelle che si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

TITOLO II.

Delle bonifiche.

CAPO I.

DELLA CLASSIFICAZIONE DEI COMPRENSORI E DEL PIANO GENERALE DI BONIFICA.

Art. 2.

I comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose per i proprietari interessati; appartengono alla seconda tutti gli altri.

Nei comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica:

a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque;

b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo;

c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento;

d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali;

e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse;

f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di una parte notevole di esso;

g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso;

h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie.

Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica.

Art. 3.

Alla classificazione dei comprensori di bonifica di 1ª categoria si provvede con legge; a quella dei comprensori di 2ª categoria con decreto reale.

In ogni caso, la proposta di classificazione è fatta dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, sentito uno speciale comitato, costituito con decreto Reale, promosso dal ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Alla classificazione dei territori di prima categoria si provvede, sentito anche il commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione.

Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede alla delimitazione del comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all'art. 2 e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell'art. 7 del presente decreto.

Art. 4.

Per ciascun comprensorio classificato deve essere redatto il piano generale di bonifica, il quale contiene il progetto di massima delle opere di competenza statale e le direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura, in quanto necessarie a realizzare i fini della bonifica e a valutarne i presumibili risultati economici e d'altra natura.

Per i comprensori di 1ª categoria il piano generale deve corrispondere ai fini della colonizzazione e per quelli ricadenti in zone malariche deve prevedere l'adozione dei mezzi necessari ad impedire la diffusione della malaria e a proteggere da essa i lavoratori adibiti alle opere.

Il piano generale è pubblicato con le modalità stabilite dal regolamento ed è approvato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste che decide anche dei ricorsi presentati in sede di pubblicazione.

Art. 5.

I terreni situati in un comprensorio che, secondo il piano generale di bonifica, occorra vincolare a termini del titolo I del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, s'intendono sottoposti al vincolo 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che approva il piano stesso, e che decide sugli eventuali ricorsi, sempre quando il piano contenga la delimitazione delle zone da vincolare.

Qualora il piano non contenga tale delimitazione, il progetto che la contiene è portato a conoscenza del pubblico ed approvato a norma dell'art. 4. L'imposizione del vincolo decorre quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo decreto di approvazione.

Dalla data del decreto di approvazione del piano generale di bonifica sono consentiti tutti i mutamenti di destinazione

dei terreni, necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del titolo I del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 6.

Il ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonchè alla compilazione del piano stesso.

CAPO II.

Della spesa delle opere e della sua ripartizione.

Art. 7.

Le opere di cui all'art. 2 lett. *a*) e le opere di sistemazione dei corsi d'acqua di pianura quando siano da eseguire per la bonifica di comprensori ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel Mezzogiorno e nelle Isole sono a totale carico dello Stato.

La spesa delle altre opere di competenza statale è sostenuta dallo Stato pel 75 per cento nell'Italia settentrionale e centrale, esclusa la Venezia Giulia, la Maremma Toscana ed il Lazio, e per l'87,50 per cento in queste e nelle altre regioni.

Nei comprensori di prima categoria il concorso dello Stato può essere elevato rispettivamente all'84 e al 92 per cento.

Quando dall'esecuzione delle opere di bonifica sia per derivare a provincie e a comuni un risparmio di spese che sarebbero altrimenti a loro carico, lo Stato può esigere un contributo da questi enti, indipendentemente dalla loro eventuale qualità di proprietari, nei limiti del risparmio presunto e in ogni caso in misura complessivamente non superiore al quarto del contributo statale.

Le opere di sistemazione di corsi d'acqua, che servono alla bonifica di comprensori, non ricadenti per la maggior parte nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana, nel Lazio, nel Mezzogiorno e nelle Isole, sono disciplinate, nei riguardi dell'onere della spesa, a norma delle leggi sulle opere idrauliche, e con riguardo alla categoria di cui presentino i caratteri.

Art. 8.

Il ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce quali categorie di opere di competenza dei proprietari, a termini dell'art. 2, ultimo capoverso, possano ottenere dallo Stato un sussidio o un concorso negli interessi dei mutui.

Il sussidio, nella spesa delle opere riconosciute sussidiabili, è normalmente quello stabilito dall'art. 44 del presente decreto.

Art. 9.

Se i risultati economici della bonifica si presentino sicuramente favorevoli, la quota di spesa a carico dello Stato per le opere di competenza statale e il sussidio per quelle di competenza privata possono essere diminuiti, purchè in misura tale da non escludere per i proprietari la convenienza della bonifica.

Per le opere di cui all'art. 2 lettera *f*) la quota di spesa a carico dello Stato non può essere superiore al 60 per cento.

Art. 10.

Nella spesa delle opere di competenza statale che non sieno a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza.

Il perimetro di contribuenza, di cui all'art. 3, è reso pubblico col mezzo della trascrizione.

Art. 11.

La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sè stanti, di esse; e in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, a termini dell'art. 16.

I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal ministero.

Art. 12.

La proposta dei criteri di ripartizione, tanto provvisoria che definitiva, della spesa è pubblicata a norma dell'art. 4.

Contro di essa è ammesso ricorso al ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza della pubblicazione.

Contro il provvedimento del ministero che approva la proposta e decide dei reclami è ammesso soltanto ricorso di legittimità alle sezioni giurisdizionali del consiglio di stato.

CAPO III.

Delle opere di competenza dello Stato.

Sezione 1ª — *Dell'esecuzione delle opere.*

Art. 13.

Alla esecuzione delle opere di competenza statale, necessarie all'attuazione del piano generale della bonifica, provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, direttamente o per concessione.

La concessione è accordata al consorzio dei proprietari dei terreni da bonificare o al proprietario della maggior parte dei terreni anzidetti; solo in difetto d'iniziative dei proprietari, la concessione può esser fatta a provincie, comuni e loro consorzi.

Tuttavia, anche quando esistano iniziative dei proprietari, la concessione delle opere di rimboschimento e correzione di tronchi montani di corsi d'acqua può essere fatta a provincie, comuni e loro consorzi o a concessionari della costruzione di laghi e serbatoi artificiali, e quella delle grandi arterie stradali o delle opere di provvista di acqua potabile, alle provincie o ai comuni.

Qualora la concessione non sia fatta ai proprietari singoli o consorziati, prima di accordarla, deve essere sentito il parere della Federazione provinciale degli agricoltori.

Il decreto di concessione delle opere da eseguire nei comprensori di prima categoria può imporre l'impiego di mano d'opera immigrata.

Art. 14.

È vietata la subconcessione delle opere concesse dallo Stato.

È subordinata a nulla osta del ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita l'associazione nazionale dei consorzi,

l'efficacia delle convenzioni con le quali il concessionario di un lotto di opere si impegni ad affidare ad un'unica impresa la progettazione e l'esecuzione od anche la sola esecuzione di lotti successivi.

Art. 15.

Quando all'esecuzione delle opere provveda direttamente lo Stato, la determinazione delle quote a carico degli enti e proprietari interessati è fatta provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi dei lavori, salvo liquidazione sulla base della spesa effettivamente occorsa, dopo il compimento dei singoli lotti, accertato a' termini dell'art. 16.

Le quote di contributo sono pagabili in annualità non minori di 5, nè maggiori di 50, comprensive di capitale e di interesse, da calcolarsi a norma del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378.

Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa.

Sezione 2ª. — *Del compimento e della manutenzione delle opere.*

Art. 16.

Il ministero dell'agricoltura e delle foreste accerta il compimento dei singoli lotti, a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente.

Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto, fissa il termine dopo il quale dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica.

Tale dichiarazione è fatta con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 17.

La manutenzione e l'esercizio delle opere di competenza statale, sono a carico dei proprietari degli immobili situati entro il perimetro di contribuenza, a partire dalla data della dichiarazione di compimento di ciascun lotto.

Quando per la bonifica sieno state eseguite opere idrauliche, di navigazione interna e stradali, la manutenzione è a carico dello Stato e degli altri enti obbligati secondo le leggi relative, a partire dalla data della dichiarazione di compimento delle opere stesse, che, in questo caso, sarà emessa dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con gli altri ministeri interessati.

Con lo stesso provvedimento ministeriale o con altro successivo, può tuttavia disporsi che la manutenzione delle strade, che non siano statali, sia curata dal consorzio dei proprietari interessati nella bonifica, e, in tal caso, il ministro per l'agricoltura e le foreste stabilisce, di sessennio in sessennio, la somma che l'ente, obbligato alla manutenzione secondo le leggi stradali, deve annualmente rifondere al consorzio di bonifica.

Per la manutenzione delle opere di rimboschimento e delle altre previste alla lettera *a*) dell'art. 2, nonchè per la disciplina del godimento dei terreni rimboscati e rinsaldati, valgono le norme del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 18.

Quando la manutenzione e l'esercizio delle opere siano a carico dei proprietari, vi provvede il consorzio appositamente costituito o quello già esistente per l'esecuzione delle opere.

Spetta allo Stato di stabilire il momento della consegna delle opere al consorzio agli effetti della manutenzione, salvo che le opere da mantenere siano state eseguite, per concessione, dal consorzio, nel quale caso la consegna s'intende fatta con l'emanazione del decreto di compimento dei singoli lotti ai sensi dell'art. 16.

Alle spese di manutenzione delle opere, dalla data del decreto di compimento a quella di consegna delle opere compiute, provvede lo Stato, salvo rimborso da parte dei proprietari interessati.

Art. 19.

Qualora non sia costituito il consorzio e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo Stato, il ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede alla determinazione dei criteri di reparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere.

Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'art. 12.

Art. 20.

A partire dalla dichiarazione finale di ultimazione della bonifica a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 16, lo Stato non contribuisce ulteriormente nella spesa delle opere che successivamente si rendessero necessarie, fatta eccezione per quella occorrente alla ricostituzione degli impianti meccanici per il prosciugamento o l'irrigazione dei terreni, quando la necessità della ricostituzione non dipenda, a giudizio del ministero dell'agricoltura e delle foreste, da deficiente manutenzione.

Per la ricostituzione degli impianti suddetti i consorzi hanno l'obbligo di costituire apposito fondo, da depositarsi e vincolarsi nei modi che saranno stabiliti dal ministero.

Art. 21.

I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria, prendendo grado immediatamente dopo tale imposta e le relative sovrimposte provinciali e comunali.

Alla riscossione dei contributi si provvede con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette.

CAPO IV.

DELLA RICOMPOSIZIONE DELLE PROPRIETÀ FRAMMENTATE.

Art. 22.

Qualora nei territori, già classificati come comprensori di bonifica idraulica di prima categoria, di trasformazione fondiaria o di sistemazione montana e riconosciuti come comprensori di bonifica a termini del presente decreto, si abbiano zone nelle quali sia un numero considerevole di proprietari di cui ciascuno possegga due o più appezzamenti, non contigui e non costituenti singolarmente convenienti unità fondiarie, il consorzio concessionario delle opere può, se sia assolutamente indispensabile ai fini della bonifica e ne abbia preventiva autorizzazione dal ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedere, secondo un apposito piano di sistemazione, alla riunione di detti appezzamenti, per dare ad ogni proprietario, in cambio dei suoi terreni, un appezzamento unico e, se convenga, più di uno, meglio rispondenti ai fini della bonifica.

Gli eventuali aumenti e diminuzioni nel totale della superficie produttiva, derivanti dalla nuova sistemazione, an-

dranno a vantaggio o a carico dei proprietari in proporzione del valore iniziale dei loro terreni.

Il conguaglio in danaro per la differenza di valore, in più o in meno, dei terreni scambiati, dovrà possibilmente essere evitato ed in ogni caso non superare il 10 per cento del valore complessivo dei terreni di ciascun proprietario.

Delle servitù che saranno estinte o costituite si terrà conto nella valutazione dei singoli appezzamenti.

Art. 23.

Sono esclusi dalla riunione, oltre i terreni che già costituiscono convenienti unità fondiarie:

1° gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile e colonica;

2° i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenza dei medesimi;

3° le aree fabbricabili;

4° gli orti, i giardini, i parchi;

5° i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;

6° i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;

7° i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione e singolarità di coltura presentino carattere di spiccata individualità.

Art. 24.

Il piano di sistemazione non deve comprendere la costruzione o il riattamento di case coloniche o di abitazioni civili e deve evitare che i terreni forniti di sorgenti siano attribuiti a persone diverse da quelle che li possedevano, e che i boschi siano permutati allorchè presentino sensibili differenze rispetto alla specie, qualità e maturità.

Art. 25.

I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio.

Le servitù prediali sono abolite, conservate e create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione: quelle già esistenti e non espressamente indicate nel piano, come conservate, s'intendono abolite.

Gli altri diritti reali di godimento, che non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano.

Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario graveranno sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corrispondenete in valore ai terreni su cui erano costituite.

In caso di esproprio, il fondo sarà espropriato per intero e il creditore ipotecario troverà collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca.

Art. 26.

Il piano di riordinamento, oltre la descrizione analitica e motivata della nuova sistemazione dei terreni, dovrà contenere:

a) l'indicazione dei terreni da sistemare;

b) l'indicazione dei diritti reali preesistenti col nome dei relativi titolari, sulla base delle denunzie dei proprietari e delle risultanze dei pubblici registri, nonchè la determinazione della parte dei terreni su cui devono essere trasferiti i diritti indicati nell'articolo precedente;

c) l'elenco descrittivo delle servitù prediali richieste dalla sistemazione, anche se corrispondano a quelle preesistenti;

d) la descrizione delle opere d'interesse comune, necessarie per la riunione dei fondi e la migliore utilizzazione di essi;

e) l'indicazione dei conguagli eventualmente dovuti;

f) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.

Il piano deve essere compilato, per quanto è possibile, d'accordo con i proprietari interessati, e depositato presso la segreteria del comune in cui è situata la maggior parte dei terreni da sistemare.

Dell'effettuato deposito deve essere data notizia entro 15 giorni, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai proprietari interessati, ai creditori ipotecari e agli altri titolari di diritti reali di cui alla lett. *b*), con espressa menzione del diritto di reclamo di cui all'articolo seguente.

Art. 27.

Contro il piano è ammesso reclamo al ministero dell'agricoltura e delle foreste da proporsi, a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data in cui l'interessato ha ricevuto l'avviso prescritto dall'ultimo comma dell'articolo precedente.

I reclami devono essere presentati alla segreteria del comune ove fu fatto il deposito, che ne rilascerà ricevuta.

Decorso il termine anzidetto, il podestà rimetterà al ministero il piano e tutti i reclami pervenuti.

Art. 28.

Il ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede all'approvazione del piano e decide sui reclami, sentita una commissione di tecnici e di giurisperiti, nominata con decreto ministeriale.

Dell'approvazione del piano è data notizia al consorzio; delle decisioni sui reclami è data notizia agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro il provvedimento di approvazione del piano non è ammesso gravame in via amministrativa.

È fatta salva l'ordinaria competenza dell'autorità giudiziaria per la tutela dei diritti degli interessati.

L'autorità giudiziaria non può, tuttavia, con le sue decisioni, provocare una revisione del piano, ma soltanto procedere ad una conversione e liquidazione in danaro dei diritti da essa accertati.

Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro.

Art. 29.

L'approvazione del piano produce senz'altro i trasferimenti di proprietà e degli altri diritti reali, nonchè la costituzione di tutte le servitù prediali, imposte nel piano stesso.

Art. 30.

Quando, dopo l'approvazione del piano, si verifichino eventi naturali di tale gravità da rendere necessaria la modificazione di esso, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta del consorzio, può ordinare la revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori.

Depositato il nuovo piano nel termine anzidetto, si fa luogo alla procedura indicata negli articoli 26, 27 e 28.

Art. 31.

Qualora pendano o insorgano tra privati controversie la cui soluzione possa determinare una diversa distribuzione

dei terreni e, prima dell'attuazione del piano, siano decise con sentenza passata in giudicato, le parti possono chiedere la revisione del piano stesso.

Il ministero dell'agricoltura e delle foreste decide sulla istanza, sentita la commissione di cui all'art. 28.

La sua decisione non è suscettibile di alcun gravame in via amministrativa.

Qualora non si proceda alla revisione del piano, i diritti, riconosciuti dall'autorità giudiziaria, sono convertiti e liquidati in danaro. Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro.

Art. 32.

Il possesso dei fondi di nuova assegnazione deve conseguirsi di regola all'inizio dell'annata agraria, successiva a quella in cui il piano abbia avuto completa esecuzione.

Fino alla consegna, chi ha il possesso dei fondi ne fa propri i prodotti e risponde dei danni, esclusi quelli cagionati da caso fortuito o forza maggiore.

Con la consegna si risolvono gli affitti in corso senza che con ciò si dia luogo ad indennizzo.

Tutti i pagamenti da farsi per evitare pregiudizi economici tra le parti, in conseguenza dei frutti pendenti, del diverso stato di fertilità dei fondi e di altre cause, devono essere eseguiti al momento della consegna. In caso di controversie sulla valutazione e liquidazione dei pregiudizi economici suddetti, il consorzio procede, per mezzo dei suoi tecnici, alla descrizione dello stato di consistenza dei fondi e determina la somma che provvisoriamente deve essere pagata al momento della consegna.

I pagamenti per conguagli devono esser fatti al consorzio, il quale verserà le somme ricevute agli aventi diritto.

Quando il conguaglio sia dovuto al proprietario di un fondo su cui gravi un diritto reale di godimento, la somma relativa sarà investita in titoli del debito pubblico vincolati a favore del titolare del diritto suddetto; quando invece sia dovuto per un diritto reale di garanzia esistente sul fondo, la somma sarà depositata presso un istituto di credito, designato dal ministero dell'agricoltura, e vincolata anch'essa a favore del titolare di questo diritto.

Al pagamento per conguaglio è consentito di provvedere con operazioni di credito agrario, a sensi dell'art. 3, n. 2, del R. decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Art. 33.

Il provvedimento di approvazione del piano di sistemazione deve essere trascritto a cura del consorzio, entro 30 giorni dalla sua data, presso la conservatoria delle ipoteche, nella cui circoscrizione sono situati i beni.

A cura del consorzio deve essere altresì provveduto alle volture catastali e alla pubblicità dei passaggi delle ipoteche sui fondi di nuova assegnazione. Tale pubblicità è fatta mediante annotazione a margine o in calce all'iscrizione originaria, con l'indicazione del fondo di nuova assegnazione o della quota parte di esso, se l'ipoteca debba gravare su questa.

Art. 34.

Qualora nei comprensori di bonifica siano zone con numero considerevole di piccoli appezzamenti, appartenenti in massima parte a proprietari diversi, il consorzio concessionario delle opere di bonifica, allo scopo di provvedere con detti terreni alla costituzione di convenienti unità fondiarie, dovrà, ove sia indispensabile ai fini della bonifica, compilare un piano di riordinamento della zona, in guisa da formare, con la riunione di vari appezzamenti, le unità fondiarie anzidette, da assegnarsi a quelli dei proprietari che offrano un prezzo maggiore. Il prezzo di base per la gara sarà stabilito con i criteri dettati nel capoverso dell'art. 42.

Il consorzio, nel preparare il piano di riordinamento, può anche prevedere che i proprietari conservino la proprietà dei terreni concorrenti alla costituzione di un'unità fondiaria, sempre che essi s'impegnino validamente a provvedere in comune alla coltivazione ed al miglioramente dell'unità fondiaria, almeno fino al compimento della bonifica.

Art. 35.

Allo scopo di evitare smembramenti di fondi in conseguenza dell'esecuzione delle opere di bonifica o di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire un piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi da attuarsi mediante permute fra i proprietari interessati.

Per la preparazione, approvazione e attuazione del piano di riordinamento, previsto in questo articolo e in quello precedente, valgono, in quanto trovino applicazione, le norme stabilite negli articoli del presente capo.

Art. 36.

Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai terreni di pertinenza dello Stato, delle provincie e dei comuni.

All'approvazione del piano si provvede di concerto col ministro delle finanze, se il riordinamento riguardi terreni di pertinenza dello Stato e di concerto col ministro dell'interno, se si tratti di terreni appartenenti a provincie o a comuni.

Art. 37.

I trasferimenti, i pagamenti, le trascrizioni e in genere tutti gli atti da compiersi in esecuzione del presente capo sono esenti da bollo e soggetti alla tassa fissa di registro ed ipotecaria di lire 10, salvi gli emolumenti ai conservatori delle ipoteche e i diritti devoluti al personale degli uffici distrettuali delle imposte e del catasto.

Non è dovuto alcun contributo di miglioria in dipendenza della esecuzione dei piani di sistemazione, previsti negli articoli 22, 34 e 35.

CAPO V.

Delle opere di competenza privata.

Art. 38.

Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, coi sussidi previsti dall'art. 8, le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive del piano generale di bonifica e nel termine fissato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Nei comprensori di prima categoria può esser fatto obbligo ai proprietari di impiegare famiglie coloniche immigrate.

Art. 39.

Le locazioni in corso, in quanto la loro permanenza sia in contrasto con le direttive del piano generale di bonifica, s'intendono risolute senza indennizzo.

Art. 40.

Alle aziende agrarie che nei perimetri di bonifica si propongano di sperimentare, sotto il controllo dello Stato,

nuovi ordinamenti riconosciuti conformi ai fini di essa, possono essere concessi, oltre gli ordinari sussidi alle opere di cui all'art. 8, particolari premi di incoraggiamento.

Art. 41.

All'esecuzione delle opere di bonifica di competenza privata, i proprietari, che non intendano provvedervi direttamente, possono chiedere che provveda il consorzio, il quale è tenuto ad assumerla.

Qualora il proprietario non anticipi totalmente i mezzi finanziari occorrenti, il consorzio può provvedervi col credito, ma in nessun caso la somma da mutuare può eccedere il 60 % del valore del fondo da migliorare, aumentato del valore dei miglioramenti e diminuito dell'importo dei crediti garentiti dalle ipoteche iscritte anteriormente alla stipulazione del mutuo.

Il credito del consorzio verso il proprietario del fondo migliorato per l'ammontare della somma mutuata e in generale della spesa sostenuta per l'esecuzione delle opere è garentito da privilegio speciale sopra il fondo migliorato. Il privilegio non sussiste se non quando è iscritto nel registro speciale tenuto dalla Conservatoria delle ipoteche, a termini dell'art. 9 lettera *c*) della legge 5 luglio 1928, n. 1760. Esso prende grado dopo quello dello Stato per i crediti indicati nell'art. 1962 del codice civile, ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere, acquistati sul fondo dai terzi prima di tale iscrizione.

Art. 42.

Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il comitato previsto all'art. 3, può obbligare il consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero può espropriare gli immobili dei proprietari inadempienti a favore del consorzio che ne faccia richiesta.

L'indennità di espropriazione è determinata in base al reddito netto dominicale, presumibile come normale, dei terreni da espropriarsi, nelle condizioni in cui si trovano all'atto dell'espropriazione, capitalizzato al saggio risultante dal frutto medio del consolidato 5 per cento, nei dodici mesi precedenti, con uno scarto massimo del mezzo per cento.

Ove il consorzio non chieda l'espropriazione, il ministero può egualmente disporla a favore di altri che s'impegni, con adeguata garanzia, ad eseguire le opere dovute: in tal caso determina, con i criteri indicati, l'indennità di espropriazione e in base ad essa apre una gara per l'acquisto dell'immobile. A parità di offerta, è preferito il proprietario di altro terreno del comprensorio.

TITOLO III.

Dei miglioramenti fondiari indipendenti da un piano generale di bonifica.

Art. 43.

Possono essere sussidiate dal ministero dell'agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani; le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica.

Possono pure essere sussidiati: *a*) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonchè i macchinari elettrici di utilizzazione della energia; *b*) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.

Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente s'impegni, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero.

Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del consiglio provinciale dell'economia corporativa, potrà limitare per ciascuna provincia o parte di provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione stessa, determinerà le zone comprendenti i pascoli da considerare montani.

Art. 44.

Il sussidio dello Stato per le opere di cui all'articolo precedente è normalmente del terzo della spesa, ma può essere portato fino al 38 % quando si tratti di miglioramenti fondiari di pascoli montani o quando le opere sussidiabili ricadano nell'Italia meridionale, nelle isole, nella Venezia Giulia, nella Maremma Toscana o nel Lazio.

Nella spesa di costruzione degli acquedotti rurali lo Stato concorre nella misura del 75 per cento.

Nella spesa di impianto di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica ad uso agricolo, lo Stato concorre nella misura del 45 per cento, e nella spesa dei macchinari elettrici di utilizzazione dell'energia stessa o di apparecchi meccanici di dissodamento nella misura del 25 per cento.

Tuttavia, in relazione ai prevedibili risultati del miglioramento fondiario, il contributo dello Stato può essere diminuito fino al 10 per cento della spesa dell'opera.

Art. 45.

Qualora il sussidio o il credito di favore previsto all'articolo 43 venga accordato a chi non sia proprietario o possessore dei terreni migliorati e l'opera, l'impianto o l'apparecchio sussidiato siano suscettibili di esercizio lucrativo, il ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa le modalità di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonchè eventualmente le modalità di riscatto da parte dei proprietari interessati.

Se si tratta di opere irrigue, il ministero può imporre a carico dei terreni suscettibili di irrigazione il contributo di miglioria previsto dagli articoli 48 n. 2 e 56 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161.

Le facoltà attribuite dal presente articolo al ministero per l'agricoltura e per le foreste saranno esercitate semprechè eguale ingerenza non sia stata riservata al ministero dei lavori pubblici, in sede di concessione di derivazione d'acqua pubblica, a termini delle vigenti leggi sulle acque.

Art. 46.

Non possono essere concessi mutui e prestiti di miglioramento, col concorso dello Stato negli interessi, se non per le opere e per le spese di cui all'art. 43.

Nulla è tuttavia innovato per le operazioni di credito agrario di miglioramento, di cui all'art. 3, ultimo comma nn. 1 e 2, della legge 29 luglio 1927, n. 1509.

Quando il concorso dello Stato negli interessi, ragguagliato in capitale, sia inferiore al sussidio riconosciuto assegnabile a termini dei precedenti articoli, può essere concessa, come sussidio, la differenza.

Quando il suddetto concorso risulti invece superiore, esso potrà venire ridotto fino ad eguagliare il sussidio riconosciuto assegnabile.

È tuttavia consentito il cumulo dell'intero sussidio con il concorso nel pagamento degli interessi, nei mutui di cui agli articoli 78 e 80.

Art. 47.

Il ministero dell'agricoltura è autorizzato a compiere e a sussidiare gli studi e le ricerche, anche sperimentali, occorrenti per il migliore indirizzo tecnico delle opere sussidiabili a termini degli articoli precedenti.

TITOLO IV.

Dei lavori e degli interventi antianofelici.

Art. 48.

Alla soppressione delle condizioni di suolo che tendono a determinare o ad aggravare le cause di malaricità si provvede con:

a) lavori di sistemazione di scoli e soppressione di ristagni di acqua;

b) lavori di diserbo e di manutenzione di raccolte di acqua;

c) interventi antianofelici nelle acque scoperte.

Art. 49.

I lavori e gli interventi antianofelici, compiuti nei comprensori di bonifica, durante l'esecuzione delle opere di competenza dello Stato, sono considerati come complementari di esse e sottoposti al medesimo regime giuridico.

Quelli compiuti nei comprensori di bonifica, dopo l'ultimazione di essa, possono essere assunti dallo Stato, ma sono a totale carico dei proprietari dei terreni in cui vengono eseguiti.

Con l'approvazione del progetto da parte del ministero dell'agricoltura e delle foreste, essi acquistano il carattere e godono dei vantaggi delle opere di pubblica utilità, e la spesa relativa diviene obbligatoria per i proprietari dei terreni.

Per i lavori previsti alle lettere *a*) e *c*) dell'articolo precedente, il ministero può tuttavia concorrere nella spesa, con sussidio a termini del 1° comma dell'art. 44.

Al contributo dei proprietari nella parte di spesa non coperta dal sussidio si applicano le disposizioni dell'art. 21.

Con apposito regolamento saranno stabiliti i criteri per la ripartizione del carico fra i proprietari, obbligati per una stessa opera o per un medesimo gruppo di opere.

Art. 50.

Chiunque, nella esecuzione di lavori pubblici o privati, produca escavazioni nel terreno, è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, alle opere di colmatura e scolo delle escavazioni stesse.

Sino a quando tali opere non siano eseguite, o nel caso in cui esse siano riconosciute inattuabili, chi ha prodotto l'escavazione è tenuto a provvedere, nei pressi dell'abitato, ai lavori ed agli interventi antianofelici, in conformità delle istruzioni da emanarsi dal ministero dell'interno.

A tale obbligo può derogarsi quando le condizioni locali ne escludano la necessità, mediante provvedimento del prefetto, sentito il medico provinciale.

In caso di inadempienza agli obblighi suddetti, il prefetto provvede di ufficio a spese dell'inadempiente.

Art. 51.

Entro il limite delle somme stanziate nei rispettivi bilanci saranno concessi:

a) dal ministero dell'interno: assegni per studi e ricerche scientifiche interessanti l'azione antianofelica; contributi per l'esecuzione di corsi teorico-pratici per la preparazione di personale esperto, direttivo ed ausiliario; premi al personale sanitario che si sia particolarmente segnalato nell'organizzazione, nella guida, nella sorveglianza della detta azione;

b) dal ministero dell'agricoltura e foreste premi al personale e specialmente agli agenti di bonifica che si siano maggiormente segnalati nelle mansioni di loro competenza per l'esecuzione delle precedenti disposizioni; premi ai proprietari che, soli od uniti in consorzio, abbiano dato opera attiva nella lotta antianofelica.

Art. 52.

Chiunque alteri o comunque pregiudichi lo stato di fatto creato dall'esecuzione dei lavori e dagli interventi antianofelici è punito, a norma dell'art. 374 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248.

Sono estese alle materie contemplate nel presente titolo, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 375, 377, 378 e 379 della legge suddetta.

Art. 53.

Le disposizioni del presente titolo sono applicabili in tutte le zone dichiarate malariche, anche se ricadenti fuori dei comprensori di bonifica.

TITOLO V.

I Consorzi di bonifica integrale.

CAPO I.

I CONSORZI DI BONIFICA.

Art. 54.

Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse.

I consorzi possono altresì provvedere al reparto, alla riscossione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari, quando le opere di bonifica siano state assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari.

Art. 55.

I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal ministro dell'agricoltura e foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro.

Si presume che vi sia tale maggioranza quando:

a) in sede di pubblicazione della proposta non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli oppo-

nenti, non risultino, a giudizio del ministero dell'agricoltura e foreste, tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio;

b) nell'adunanza degli interessati, indetta dal prefetto della provincia in cui si estende la maggior parte del territorio, la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti almeno il quarto della superficie del territorio.

Art. 56.

I consorzi possono essere eccezionalmente costituiti anche d'ufficio, con decreto reale promosso dal ministro dell'agricoltura e foreste, quando il ministro suddetto, constatata la mancanza d'iniziative, riconosca tuttavia la necessità e l'urgenza di provvedere, a mezzo del consorzio, alla bonifica di un dato comprensorio.

Art. 57.

In un medesimo comprensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra formare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto reale promosso dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, un consorzio di secondo grado, il quale assicuri la coordinata attività dei consorzi di primo grado.

Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi, può essere costituito tra enti pubblici e fra enti pubblici e privati e consorzi od altre persone interessate.

Art. 58.

Del territorio dei consorzi è data notizia al pubblico col mezzo della trascrizione.

Col regolamento sarà stabilito in quali limiti la trascrizione è richiesta per i consorzi di secondo grado.

Art. 59.

I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dagli statuti.

Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 21.

Art. 60.

I consorzi sono retti da uno statuto deliberato dall'assemblea, col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, che rappresenti almeno il quarto della superficie del comprensorio. Mancando tale maggioranza, la deliberazione è valida se, in seconda convocazione, sia presa col voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'approvazione dello statuto è data dal ministero per l'agricoltura e per le foreste, che decide sugli eventuali ricorsi ed ha facoltà di apportare modificazioni nel testo dello statuto deliberato.

Art. 61.

Il ministro per l'agricoltura e per le foreste può, in qualsiasi momento, avocare a sè la nomina del presidente del consorzio, anche in sostituzione di quello in carica.

Può nominare un suo delegato a far parte dei consigli amministrativi dei consorzi che eseguano opere nelle quali contribuisca lo Stato.

Per assicurare la continuità dell'indirizzo amministrativo dei consorzi, durante l'esecuzione delle opere, il ministero può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali per un tempo non superiore al doppio di quello previsto dallo statuto.

Art. 62.

Spetta al Governo di provvedere di ufficio, sentiti i consorzi interessati e l'associazione dei consorzi, al raggruppamento degli uffici, alla fusione ed alla soppressione dei consorzi ed alla modifica dei loro confini territoriali, quando lo ritenga necessario od utile al migliore conseguimento dei fini della bonifica integrale.

Qualora il provvedimento riguardi anche consorzi che non abbiano scopi di bonifica, il relativo decreto reale è promosso dal ministero dell'agricoltura e foreste, di concerto con gli altri ministeri competenti.

Art. 63.

Sono sottoposti all'approvazione del presidente dell'associazione nazionale dei consorzi di bonifica, che ne esamina la legittimità e il merito, le deliberazioni di mutuo e i regolamenti di amministrazione.

Sono sottoposti al visto di legittimità del prefetto:

a) i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi ed i conti consuntivi;

b) i ruoli di contribuenza, principali e suppletivi;

c) le deliberazioni di stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservativi di urgenza, salvo, in questo caso, l'obbligo di sottoporre immediatamente la deliberazione al visto anzidetto;

d) i contratti di esattoria e tesoreria.

In caso di scioglimento dell'amministrazione consorziale, le deliberazioni del commissario, che vincolino il bilancio per oltre 5 anni, sono soggette altresì all'approvazione dell'associazione nazionale dei consorzi.

Quando la gestione straordinaria di un consorzio è assunta dall'associazione nazionale, il visto sulle relative deliberazioni spetta al ministro per l'agricoltura e per le foreste.

Art. 64.

Di tutte le deliberazioni dei consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia al prefetto della provincia.

Se dall'esame delle deliberazioni il prefetto rilevi delle irregolarità, non eliminabili con l'esercizio dei poteri conferitigli col precedente art. 63, ne riferisce, per i provvedimenti di competenza, al ministero dell'agricoltura e delle foreste, informandone il ministero dell'interno.

Art. 65.

Il ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col ministro per l'interno, può, in casi particolari, deferire al presidente dell'associazione nazionale dei consorzi, in luogo del prefetto, il visto di legittimità sugli atti indicati alla lettera *a*) dell'art. 63 i quali dovranno comunque essere comunicati in copia all'associazione, nonchè sulle deliberazioni della deputazione provvisoria dei consorzi, fino a quando non sia approvato lo statuto e costituita l'amministrazione ordinaria.

Nei casi previsti da questo articolo e dal precedente art. 63, il visto o l'approvazione s'intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti.

Contro i provvedimenti del prefetto e del presidente dell'associazione possono gli interessati, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Governo del Re, il quale provvede definitivamente.

Art. 66.

Salve le attribuzioni demandate all'associazione dei consorzi, spetta al prefetto ed al ministro per l'agricoltura e per le foreste di vigilare sui consorzi e di intervenire, anche in via surrogatoria, per assicurare il buon funzionamento degli enti e la regolare attuazione dei loro fini istituzionali.

Art. 67.

Il ministero per l'agricoltura e per le foreste può affidare ai consorzi, costituiti per l'esecuzione delle opere di bonifica, le funzioni di delegato tecnico previste dagli articoli 14 e 15 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, per la esecuzione delle opere dirette alla razionale costituzione di unità fondiarie nei terreni provenienti dalla liquidazione di usi civici.

Art. 68.

Quando le opere di bonifica siano assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari e il territorio da bonificare rientri per intero nel perimetro di un consorzio, costituito per l'esecuzione, manutenzione od esercizio di opere pubbliche o private sussidiate dallo Stato, esso esercita obbligatoriamente le funzioni di consorzio di contribuenza per provvedere al reparto, all'esazione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari interessati.

L'assunzione della funzione di contribuenza è facoltativa quando nel perimetro del consorzio rientri soltanto in parte il territorio da bonificare.

Se per le funzioni di contribuenza si costituisca apposito consorzio dopo l'approvazione del piano di ripartizione della spesa, le pratiche costitutive non sospendono l'esecutorietà dei ruoli, fino a che il nuovo ente non sia in grado di versare le quote di contributo.

Art. 69.

Con decreto del ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col ministro per la grazia e giustizia, può autorizzarsi il personale dei consorzi di bonifica a rogare in forma pubblica amministrativa i contratti, nell'interesse dei consorzi.

L'autorizzazione può esser data soltanto se si tratti di consorzi che abbiano assunto l'esecuzione di opere pubbliche di rilevante importanza e se il personale da autorizzare, oltre alla laurea in legge, abbia conseguito dalla regia scuola di scienze politiche di Padova il diploma di abilitazione all'esercizio delle funzioni amministrative presso i consorzi.

L'agevolazione prevista dal presente articolo è conservata ai consorzi, il cui personale sia stato già autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica.

Art. 70.

Il personale adibito dai consorzi alla sorveglianza e custodia delle opere è autorizzato ad elevare verbali di contravvenzione alle norme in materia di polizia idraulica e montana, purchè presti giuramento nelle mani del pretore del mandamento dove ha sede il consorzio.

CAPO II.

I CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.

Art. 71.

Per la esecuzione, manutenzione ed esercizio di opere di miglioramento fondiario, riconosciute sussidiabili a termini dell'art. 43, possono costituirsi consorzi, con le forme indicate per i consorzi di bonifica.

Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni degli articoli 21 ultimo comma, 55, 60, 62, 66 e 67.

Art. 72.

I consorzi di esecuzione di opere di miglioramento fondiario possono presentare, per l'approvazione del ministro per l'agricoltura e per le foreste, il piano di ripartizione della spesa delle opere, con l'indicazione dell'importo totale del contributo a carico di ciascun proprietario e della quota massima di tale contributo, annualmente esigibile.

Approvato il piano e fatta iscrizione dell'onere a carico di ciascun consorziato, nello speciale registro di cui all'articolo 9 della legge 5 luglio 1928, n. 1760, i contributi, entro i limiti di importo previsti dal piano, sono garantiti da privilegio.

Il privilegio prende grado dopo quello dell'imposta fondiaria e delle relative sovrimposte provinciali e comunali, ma non può pregiudicare le ipoteche e i diritti reali di ogni genere acquistati sul fondo da terzi, prima dell'iscrizione.

Art. 73.

I consorzi che si giovino del privilegio previsto dal precedente articolo debbono sottoporre al visto di legittimità del prefetto i ruoli di contribuenza e i contratti di esattoria.

TITOLO VI.

Disposizioni finanziarie.

Art. 74.

La cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale, sulla disponibilità di cui al R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927, n. 950, e alla legge 14 giugno 1928, numero 1398.

Le casse di risparmio, gli istituti di credito fondiario, e in genere tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa possono, nei limiti fissati dagli statuti o con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste o di quello delle finanze, secondo la rispettiva competenza, concedere ai concessionari ed esecutori di opere di bonifica integrale mutui garantiti con la cessione di annualità di contributo statale o con il rilascio di delegazioni sui contributi a carico dei proprietari.

Per la riscossione dei loro crediti gli istituti mutuanti sono surrogati nei diritti spettanti ai mutuatari, a termini degli articoli 21, 41, 59 e 72 del presente decreto.

Art. 75.

Quando i consorzi non abbiano ottenuto i mutui di cui all'articolo precedente o non li abbiano ottenuti per l'intera somma necessaria, possono essere autorizzati dal ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il ministro delle finanze, ad emettere titoli fruttiferi e rimborsabili per nualità, fino alla estinzione del valore nominale dei titoli stessi.

Se i mutui hanno invece avuto luogo per l'intero importo dell'opera, l'autorizzazione non può essere concessa, se non è dimostrato che con la emissione dei titoli si provvede alla estinzione dei mutui.

Possono emettersi titoli di varie serie con diversi periodi di ammortamento. La durata dell'ammortamento non può eccedere il termine di 50 anni.

Art. 76.

Più consorzi possono associarsi per costituire un titolo unico di credito, quando ne sia loro concessa la facoltà, per decreto Reale su proposta del ministro per l'agricoltura e foreste.

Le disposizioni del codice di commercio concernenti la emissione di obbligazioni garantite con titoli nominativi a debito dei comuni o provincie sono anche applicabili ai titoli nominativi a debito dei consorzi di bonifica.

Art. 77.

L'istituto nazionale delle assicurazioni, la cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la banca nazionale del lavoro, le casse di risparmio, i monti di pietà e tutti gli istituti di credito e di previdenza soggetti a vigilanza governativa, sono autorizzati, singolarmente o riuniti in consorzio, ad acquistare le obbligazioni e i titoli emessi dai consorzi.

Gli esattori delle imposte sono autorizzati a prestare le cauzioni richieste per il servizio di esattoria, servendosi delle obbligazioni e titoli anzidetti, nonchè delle delegazioni sui contributi dei proprietari, delle provincie e dei comuni nelle spese di bonifica.

Art. 78.

La cassa dei depositi e prestiti è autorizzata a concedere, con le norme del suo istituto, mutui ai comuni per la esecuzione di opere di miglioramento fondiario di pascoli montani nei terreni di loro pertinenza, sulle disponibilità di cui al R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, convertito nella legge 2 giugno 1927 n. 950 e alla legge 14 giugno 1928, numero 1398, con ammortamento in un periodo non superiore ai 30 anni e col concorso nel pagamento degli interessi, a carico del bilancio del ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione del 2 % all'anno, calcolato però sempre in relazione ad un saggio globale di interesse del 4 % qualunque sia quello di effettiva concessione dei mutui.

Sulle somme mutuate verranno corrisposti alla Cassa depositi e prestiti, nei primi cinque anni, i soli interessi; nei 25 anni successivi, agli interessi sarà aggiunta la quota di ammortamento del debito.

I comuni mutuatari avranno, però, sempre la facoltà di estinguere il loro debito in un termine più breve.

Art. 79.

Per agevolare l'esecuzione delle opere di miglioramento dei pascoli montani, le casse di risparmio, i monti di pietà di prima categoria e gli altri istituti di credito, previdenza e risparmio, sono autorizzati a concedere a comuni, università e comunanze agrarie, a istituzioni pubbliche ed enti morali in genere, prestiti ammortizzabili in un periodo non superiore ad un trentennio.

Tali prestiti saranno garantiti da ipoteche sul patrimonio dell'ente mutuatario o, trattandosi di comuni, da delegazioni sulle sovrimposte, sui redditi patrimoniali o su altri cespiti di entrata.

Le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 74 sono applicabili anche ai prestiti contemplati dal presente articolo e dal precedente.

Art. 80.

Lo Stato può contribuire al pagamento di una parte degli interessi sui mutui di cui al precedente articolo, in misura non superiore a L. 3 di interesse annuo per ogni 100 lire di capitale concesso a mutuo. Quest'ultimo non dovrà però oltrepassare la differenza tra l'importo della spesa per l'esecuzione delle opere di miglioria ed il sussidio concesso ai sensi del precedente articolo 44.

Il contributo dello Stato nel pagamento degli interessi potrà essere corrisposto anche nella forma di capitalizzazione di annualità entro i limiti delle disponibilità del fondo annualmente stanziato per la concessione dei benefici di cui ai precedenti articoli.

Art. 81.

In casi assolutamente eccezionali, il Governo del Re è autorizzato a garantire il capitale e gli interessi delle obbligazioni che venissero emesse da consorzi di proprietari e da enti morali, che si propongano scopi di bonifica per l'esecuzione delle opere, e la garanzia è concessa con decreto Reale da promuoversi dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle finanze, previo accertamento della sicurezza dell'operazione.

Il ministro dell'agricoltura e foreste può garentire, per cifra complessivamente non superiore ai 10 milioni, i prestiti che siano fatti per mezzo dell'associazione nazionale fra i consorzi di bonifica, ai consorzi di nuova istituzione, per spese iniziali di funzionamento.

Art. 82.

È data facoltà al ministro dell'agricoltura e foreste di autorizzare le casse di risparmio e gli istituti di previdenza, non aventi fini di lucro, a far parte, in deroga a qualsiasi disposizione di legge, di statuto e di regolamento, dei consorzi previsti nel capoverso dell'art. 57.

Art. 83.

I contributi nelle spese per opere di bonifica possono, anche prima dell'inizio dei lavori, formare oggetto di cessione o di pegno a favore di chi provveda i capitali necessari per l'esecuzione delle opere.

In tal caso, se le somme vengono versate per importo corrispondente alla quota di contributo nella spesa risultante dallo stato di avanzamento dei lavori, accertata dal competente Ufficio del Genio civile, secondo le prescrizioni dell'atto di concessione, i contributi restano vincolati a favore del cessionario o del creditore pignoratizio, fino all'ammontare della somma da lui somministrata, anche se l'opera non si completi o il concessionario decada dalla concessione.

Art. 84.

La persona a cui favore siano state rilasciate delegazioni sui contributi consorziali o sulla sovrimposta fondiaria, a garanzia di crediti dipendenti dalla esecuzione di opere di bonifica, può trasferire ad altri, mediante girata, i diritti nascenti dalle delegazioni.

La girata deve essere scritta e sottoscritta dal girante sul titolo e notificata all'agente incaricato delle riscossioni.

I concessionari, anche se non consorzi di proprietari, hanno facoltà di emettere delegazioni sui contributi a carico delle proprietà interessate per garentire i prestiti contratti per l'esecuzione delle opere.

Qualora sia esercitata tale facoltà, l'associazione nazionale dei consorzi è tenuta, su richiesta del concessionario, a provvedere a quanto occorre per la riscossione dei contributi.

Art. 85.

Qualora il concessionario di bonifica, in luogo di rilasciare delegazioni sui contributi a carico dei proprietari, intenda procedere alla cessione dei contributi e non possa, senza soverchio aggravio, procedere all'intimazione prevista dall'art. 1539 del codice civile, il ministro dell'agricoltura e

delle foreste può disporre che della cessione sia data notizia per estratto in un giornale quotidiano della provincia e ne sia fatta notifica al prefetto, competente a rendere esecutivi i ruoli, ed all'agente incaricato delle riscossioni.

La cessione sarà efficace a tutti gli effetti di legge, solo quando sieno osservate le formalità suddette.

TITOLO VII.

Disposizioni fiscali.

Art. 86.

Ferme restando le esenzioni dall'imposta fondiaria, consentite dalle vigenti leggi per le colture forestali, nonchè per l'impianto, il miglioramento ed il ringiovanimento di colture fruttifere, è accordata l'esenzione dall'imposta fondiaria per la durata di anni 20 sugli aumenti di reddito dei terreni bonificati in applicazione del presente decreto. Il periodo ventennale di esenzione decorrerà dalla data nella quale il Ministero delle finanze, d'accordo col ministero dell'agricoltura e delle foreste, riconoscerà che la bonifica abbia prodotto un miglioramento che importi una variazione di qualità di coltura o di classe nei terreni bonificati. Lo stesso procedimento verrà seguito per i successivi miglioramenti che si verificheranno sugli stessi terreni, od in altre parti del comprensorio, fino alla dichiarazione di ultimazione della bonifica stessa, di cui al terzo comma dell'art. 16, oltre la quale non si potrà iniziare per la stessa bonifica alcun ulteriore ventennio di esenzione per effetto del presente decreto.

Art. 87.

Gli interessi sui mutui e sui prestiti provvisori contratti per la esecuzione diretta o in concessione delle opere di bonifica di competenza statale ovvero per la esecuzione di opere di irrigazione di competenza dei consorzi sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

L'associazione nazionale dei consorzi accerta, con certificato in carta libera, la destinazione delle somme allo scopo suddetto.

Art. 88.

Tutti gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi e degli esecutori di opere di bonifica integrale, sono soggetti al normale trattamento tributario.

Resta ferma l'applicazione dei privilegi tributari previsti dalle leggi anteriori a favore dei consorzi, nonchè delle opere di bonifica idraulica e di sistemazione montana, tanto se assunte da consorzi che da altri enti o privati.

Art. 89.

La trascrizione dei provvedimenti coi quali si determinano i perimetri di contribuenza e il territorio dei consorzi di bonifica ha luogo mediante pagamento della tassa fissa unica di L. 10, anche quando la trascrizione concerna più proprietari e più fondi, salvo la corresponsione dei normali emolumenti ipotecari.

Art. 90.

Gli uffici del catasto sono tenuti a fornire ai consorzi e ai concessionari di opere le notizie e i dati che possano occorrere per l'applicazione del presente decreto, mediante rimborso delle sole spese effettivamente sostenute.

Sono ridotti ad un terzo dell'ammontare di tariffa gli onorari dovuti ai notari per rilascio di copie autentiche di atti e contratti traslativi di proprietà, necessari per l'aggiornamento del catasto dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.

TITOLO VIII.

Disposizioni varie.

Art. 91.

Spetta alla pubblica amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e per la loro manutenzione rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte.

Nessun risarcimento è dovuto dallo Stato per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere.

Art. 92.

Il provvedimento di classificazione del comprensorio di bonifica ha valore di dichiarazione di pubblica utilità per le opere di competenza dello Stato.

Lo stesso valore ha, per i miglioramenti fondiari di competenza privata da eseguirsi nei comprensori di bonifica, il decreto di approvazione del piano di trasformazione.

Per i miglioramenti fondiari che si eseguono fuori dei comprensori di bonifica, la dichiarazione di pubblica utilità è implicita nel provvedimento di approvazione del progetto e di concessione del sussidio.

Art. 93.

È consentita la espropriazione degli immobili occorrenti per la sede delle opere di bonifica, nonchè l'occupazione temporanea e la parziale o totale sospensione di godimento prevista dal decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, quando siano necessarie per la esecuzione delle opere stesse.

Pei terreni nei quali sia prevista la formazione di nuovi boschi o la ricostituzione di boschi deteriorati, deciderà il ministero dell'agricoltura e foreste se sia necessario provvedere all'esproprio, od alla temporanea occupazione o sospensione di godimento.

Alla determinazione delle indennità si provvede con i criteri fissati dalla legge sulle espropriazioni di pubblica utilità, salvo per quanto riguarda le opere di rimboschimento o di ricostituzione di boschi deteriorati, per le quali restano applicabili i criteri di determinazione delle indennità fissati dall'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 94.

Quando i progetti delle opere di cui sia riconosciuta la pubblica utilità contengano gli elementi richiesti dall'art. 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la compilazione del piano particolareggiato di espropriazione, l'approvazione dei progetti suddetti vale, a tutti gli effetti, come approvazione del piano particolareggiato.

Gli uffici del genio civile e della milizia nazionale forestale, secondo la rispettiva competenza, determinano per gli immobili ricadenti nella propria circoscrizione e per i quali i proprietari non accettarono l'indennità offerta, la somma da corrispondere a tale titolo, dopo di che si provvede a norma degli articoli 48 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e a norma dell'art. 67 lett. *d*) del decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.

Art. 95.

I concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale sono tenuti a versare, nella misura richiesta dall'amministrazione concedente, le somme necessarie per provvedere alle spese di vigilanza ed in generale a quelle per studi od accertamenti relativi alle opere affidate in concessione.

Tali somme verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.

Per far fronte alle spese di cui al 1° comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 96.

Le strade interpoderali che servano ad allacciare i fondi di proprietari diversi con strade pubbliche o soggette a pubblico transito, sono anch'esse aperte al transito pubblico, se per la loro costruzione lo Stato abbia concesso il sussidio stabilito dall'art. 44.

Art. 97.

All'esecuzione dei lavori di bonifica integrale in zone riconosciute militarmente importanti, si provvede previo il nulla osta dell'Autorità militare.

Art. 98.

Il ministero delle finanze, di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, è autorizzato a vendere, a concedere in enfiteusi, e in generale, ad alienare a trattativa privata e senza limiti di valore, i beni patrimoniali dello Stato, ricadenti nei comprensori di bonifica di 1ª categoria, quando la alienazione sia utile ai fini della colonizzazione.

Art. 99.

E' consentita l'alienazione di una parte dei terreni provenienti dalla liquidazione degli usi civici e assegnati ai comuni, ad università e ad altre associazioni agrarie, o posseduti da questi enti, sempre che si tratti di terreni classificati fra quelli suscettibili di coltura agraria, e al solo scopo di attenere i capitali necessari per la bonifica e la divisione dei rimanenti terreni, in conformità di quanto prescrive la legge 16 giugno 1927, n. 1766.

L'alienazione è fatta con le norme che regolano la vendita dei beni patrimoniali dei comuni.

Art. 100.

I proventi di cui sono suscettibili le opere pubbliche di bonifica appartengono allo Stato, che può cederli al concessionario per la durata della esecuzione delle opere.

Ultimati i singoli lotti a termini dell'art. 16, i proventi stessi passano al consorzio di manutenzione per la parte relativa alle opere che esso è tenuto a mantenere.

Le stesse disposizioni valgono per gli introiti delle pene pecuniarie comminate dalle vigenti leggi in difesa delle opere pubbliche di bonifica, salvo quelle relative alle contravvenzioni in materia forestale, per le quali continuano ad aver effetto le norme in vigore.

Art. 101.

L'incremento di valore derivante ai terreni dall'esecuzione di opere di bonifica non produce aumento di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, gravanti sui terreni stessi.

Qualora la prestazione consista in una quota di prodotti, essa deve essere ridotta ad una quota fissa, pari alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio, anteriore all'inizio dei lavori di bonifica o di miglioramento fondiario.

Le disposizioni suddette non si applicano allorchè le parti si siano già accordate sulla misura delle prestazioni in dipendenza della bonifica.

TITOLO IX.

Disposizioni particolari, transitorie e finali.

CAPO I.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

Art. 102.

La spesa che rimane a farsi per compiere il prosciugamento del lago di Bientina e paludi adiacenti, autorizzata dall'art. 3 del decreto Granducale toscano 18 marzo 1853, continua a carico dello Stato, fermo restando il contributo che si paga presentemente dai proprietari dei terreni bonificati.

Art. 103.

Alle spese dei lavori di manutenzione delle opere esistenti nel comprensorio della bonificazione Pontina, contribuisce lo Stato con un concorso annuo fisso ed invariabile di L. 185.685,00.

Art. 104.

I lavori eseguiti con fondi autorizzati dalla legge 19 luglio 1906, n. 390, per provvedere alla riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 e dalle alluvioni successive, alle opere di bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, nonchè per provvedere alle conseguenti sistemazioni idraulico-forestali, sono a totale carico dello Stato.

La spesa per le opere della bonifica dei torrenti Somma e Vesuvio, eseguite o da eseguire con i fondi concessi dalla legge 30 giugno 1909, n. 407, e successive, è ripartita per otto decimi a carico dello Stato e per due decimi a carico dei proprietari interessati.

Art. 105.

A cura del ministero dell'agricoltura è compilato l'elenco delle proprietà ricadenti nel perimetro dei beni interessati nelle opere di bonifica di Somma e Vesuvio.

L'intero comprensorio è diviso in due bacini, corrispondenti uno alla falda meridionale, l'altro a quella settentrionale del Vesuvio.

I proprietari dei fondi inclusi nel detto perimetro contribuiscono per la quota di spesa a loro carico a norma del precedente articolo, mediante un tributo imposto sui loro fondi, i quali saranno distinti, in zone od in classi, a seconda del beneficio che conseguono dalle opere medesime.

Fino a quando non sia provveduto alla classificazione dei terreni in ragione di beneficio, il contributo a carico degli interessati è ripartito, in via provvisoria, in ragione dell'imposta principale sui terreni e fabbricati, compresi nel perimetro dei due bacini.

Art. 106.

La manutenzione delle opere eseguite dallo Stato nella plaga vesuviana è fatta a cura dello Stato.

Accertata l'ultimazione di un lotto a termine dell'art. 16 del presente decreto la spesa di manutenzione del lotto ultimato è sostenuta per metà dallo Stato e per metà dai proprietari interessati.

La spesa a carico dei proprietari viene ripartita nel modo previsto nel precedente articolo.

CAPO II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 107.

I territori che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino classificati come comprensori di bonifica idraulica di 1ª categoria agli effetti del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, o di trasformazione fondiaria agli effetti dei Regi decreti 18 maggio 1924, n. 753, e 29 novembre 1925, n. 2464, s'intendono senz'altro classificati come comprensori di bonifica ai sensi del presente decreto.

Nel termine di un anno, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà quali di questi territori debbano considerarsi come comprensori di 1ª categoria.

Tra essi però non potranno essere inclusi comprensori che non si trovino già soggetti alle leggi sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse.

Entro lo stesso termine, il ministero potrà, ove sussistano le condizioni previste dall'art. 1, includere tra i comprensori di bonifica:

1° i territori nei quali si eseguano o siano da eseguire strade di trasformazione fondiaria a termini della legge 24 dicembre 1928, n. 3134;

2° i bacini montani delimitati ai sensi del titolo II del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267;

3° i comprensori nei quali siano in corso opere di irrigazione e, ove occorra, anche i comprensori di irrigazione in cui le opere siano già ultimate, quando la manutenzione e l'esercizio regolare di esse abbiano importanza per l'interesse pubblico, e i caratteri delle opere stesse siano tali da rendere applicabili le norme del titolo II del presente decreto.

Art. 108.

Per un periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonchè la compilazione del piano e dei progetti stessi.

Quando si valga di tale facoltà, gli studi, le ricerche, i progetti saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate concessioni. La spesa relativa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei lotti di lavori.

Il consorzio dei proprietari e, in mancanza, la Federazione provinciale degli agricoltori della provincia, in cui ricade la maggiore parte del comprensorio, saranno chiamati a dar parere sui piani e progetti la cui redazione sia stata assunta in concessione da persona diversa dai proprietari, singoli o riuniti in consorzio.

Art. 109.

Quando, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sia stata concessa a società o a singoli imprenditori l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica, di trasformazione fondiaria e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, il ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà continuare a concedere allo stesso esecutore i lotti rimanenti.

Il consorzio dei proprietari o il proprietario della maggior parte dei terreni inclusi nel perimetro di contribuenza possono, però, essere autorizzati a sostituirsi al primo concessionario nell'esecuzione dei lotti successivi, previo rimborso delle spese utili di progettazione, di istruttoria, di mezzi d'opera e d'impianto di cantieri.

L'importo della spesa da rimborsare è determinato con decreto del ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà anche esigere dal consorzio la prestazione di idonea cauzione, a garenzia dell'effettivo eseguimento delle opere.

Il diritto ad essere rimborsato delle spese utili, a carico del consorzio che intenda eseguire le opere, spetta anche a coloro che, pur non avendo ancora ottenuta la concessione di un lotto di lavori, siano stati autorizzati a redigere i progetti, con provvedimento ministeriale, emesso a termini dell'art. 36 del T. U. 30 dicembre 1923, n. 3256.

Art. 110.

Le opere di competenza dello Stato che, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, abbiano già formato oggetto di concessione, sono regolate dalle leggi precedenti.

Dalle stesse leggi sono regolati i sussidi per opere di miglioramento fondiario che siano stati chiesti almeno 30 giorni prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 111.

Il piano generale di cui all'art. 4 deve essere compilato o completato anche per le bonifiche iniziate sotto l'impero delle precedenti leggi.

Tuttavia il ministero dell'agricoltura e delle foreste può consentire che dette bonifiche continuino ad essere eseguite, in attesa della formazione o del completamento del piano.

Art. 112.

Nelle provincie di Trento e Bolzano, le operazioni di commassazione, già iniziate all'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere regolate dalle norme attualmente in vigore, se sia già avvenuta la pubblicazione della nomina del commissario locale.

Il ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con quello della grazia e giustizia, provvederà a coordinare tali norme con l'ordinamento amministrativo e giudiziario del Regno.

Art. 113.

I consorzi di miglioramento fondiario, legalmente costituiti prima dell'entrata in vigore del presente decreto, ed aventi in corso l'esecuzione di opere o l'ammortamento di mutui, garantiti con delegazioni sui contributi consorziali, conservano la facoltà di esigere i contributi con i privilegi e secondo le norme delle precedenti leggi, nei limiti della spesa occorrente per il compimento delle opere e l'ammortamento dei mutui relativi.

Art. 114.

In relazione alle disposizioni da adottare a norma dell'art. 107, il ministro dell'agricoltura dichiara la natura dei consorzi costituiti secondo le leggi preesistenti, per l'esecuzione o la manutenzione di opere contemplate dal presente decreto, al fine di distinguere i consorzi di bonifica da quelli di miglioramento fondiario.

Tanto i consorzi di bonifica che quelli di miglioramento fondiario devono, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, provvedere alla revisione dei propri statuti, allo scopo di uniformarli alle nuove esigenze legislative.

L'associazione nazionale dei consorzi curerà che questa disposizione sia osservata.

Art. 115.

Le disposizioni vigenti che attribuiscono ai consorzi il diritto di valersi degli esattori delle imposte dirette per la riscossione dei contributi valgono anche per ogni altra persona che abbia ottenuto od ottenga la concessione di eseguire le opere pubbliche previste dal presente decreto.

Art. 116.

Gli atti dei consorzi che, dovendo a norma dell'art. 63 del presente decreto essere sottoposti all'approvazione dell'associazione nazionale dei consorzi, si trovino, all'entrata in vigore del decreto stesso, presso i prefetti, saranno vistati da questi in conformità di quanto era disposto dalle leggi precedenti.

Art. 117.

L'esenzione per 20 anni dall'imposta fondiaria sull'aumento del reddito dei fondi bonificati, di cui all'art. 86, è estesa anche alle bonifiche idrauliche eseguite da privati, indipendentemente da un atto di concessione governativa e senza concorso nella spesa da parte dello Stato, purchè esse corrispondano agli scopi ed abbiano i caratteri contemplati nel presente decreto.

L'applicabilità dell'esenzione ventennale è accertata, in seguito a domanda degli interessati, dal ministero per l'agricoltura e per le foreste. La data di decorrenza del ventennio di esenzione viene determinata con gli stessi criteri dell'art. 86.

Art. 118.

Entro un quinquennio dall'entrata in vigore del presente decreto, possono ammettersi ai benefici da esso attribuiti alle opere di bonifica, le bonifiche dichiarate ultimate prima della pubblicazione del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, limitatamente ai lavori che non erano autorizzati dalle leggi del tempo o la cui necessità non era prevedibile al momento dell'esecuzione delle opere principali di bonifica.

Per quanto riguarda la decorrenza del termine ventennale di esenzione dall'imposta fondiaria dell'aumento di reddito dei terreni bonificati si applicano le disposizioni dell'articolo 86.

Art. 119.

Sono abrogati: il R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1747 e il R. decreto 13 agosto 1926, n. 1907, sulle irrigazioni; il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3256, sulle bonificazioni delle paludi e delle terre paludose; il R. decreto-legge 5 febbraio 1925, n. 166, che esonera i comuni dal contributo nelle spese di bonifica; il R. decreto 18 maggio 1924, n. 753, e la legge 29 novembre 1925, n. 2464, sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse; la legge 31 marzo 1930, n. 280, sulla concessione dei contributi per il dissodamento meccanico dei terreni.

Sono altresì abrogati:

gli articoli da 92 a 99 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sui boschi e i terreni di montagna;

gli articoli 2, 7, 8 del R. decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1315, contenente provvedimenti diretti ad incoraggiare i lavori di motoaratura e la elettrocoltura;

gli articoli 3, 4, 6 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 191, circa le concessioni di opere idrauliche e di bonifica;

l'art. 52 del R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, sull'ordinamento dell'edilizia popolare;

gli articoli dall'1 al 6, dall'8 al 17, dal 19 al 21 del R. decreto 20 maggio 1926, n. 1154, sulle opere di irrigazione nell'Italia meridionale e nelle isole;

gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 16 giugno 1927, numero 1042;

gli articoli 3, 1° e 2° comma, 4, 5, 1° e 2° comma, 6, 8, 1° comma, 10, 11, della legge 24 dicembre 1928, n. 3134 che detta provvedimenti per la bonifica integrale;

gli articoli dall'1 al 18 e dal 21 al 22 del R. decreto 26 luglio 1929, n. 1530 contenente nuove disposizioni in materia di bonifica integrale;

l'articolo 4 dal R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1146.

Art. 120.

Con separato provvedimento il Governo del Re procederà, a termini dell'art. 10 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, n. 2464, a coordinare le leggi sul bonificamento agrario e la colonizzazione dell'Agro romano e le disposizioni estensive di esse ad altri territori con le norme del presente decreto

Sono però applicabili fin d'ora ai consorzi costituiti in base alle dette leggi le norme contenute nel titolo V.

CAPO III.

Disposizioni finali.

Art. 121.

A partire dal 1° luglio successivo all'entrata in vigore del presente decreto tutte le autorizzazione di spese, relative ad esecuzione di opere di bonifica integrale, nonchè a contributi e sussidi nelle opere medesime saranno classificate nei seguenti quattro gruppi, ai quali corrisponderanno altrettanti capitoli da inscrivere annualmente nel bilancio passivo del ministero dell'agricolutra e delle foreste:

1° opere di bonifica di competenza statale e spese per studi, ricerche e compilazione dei relativi piani generali e progetti come ai precedenti art. 2 (lettere *a, b, c, d, e, f, g, h*) 6 e 108 da eseguirsi a cura diretta dello Stato; contributi in somma capitale per le stesse opere e studi eseguiti in concessione;

2° annualità per contributi nelle suddette opere e spese, a cui si provveda per concessione a norma dei precedenti articoli 13, 108 e 109.

3° sussidi pagabili in somma capitale per opere di miglioramento fondiario di competenza privata, siano esse obbligatorie a norma dei precedenti articoli 2 (ultimo comma) e 38, siano essere facoltative a norma dell'art. 43. Sussidi e spese per studi e ricerche, premi di incoraggiamento per la sperimentazione, nei perimetri di bonifica, di nuovi ordinamenti agrari riconosciuti conformi ai fini di essa (articoli 47 e 40);

4° annualità per sussidi e premi nelle suddette opere di miglioramento fondiario.

Con decreto del ministro delle finanze, da emanarsi di concerto con quello dell'agricoltura e delle foreste, sarà provveduto all'approvazione della tabella con la quale ognuna delle vigenti autorizzazioni di spesa sarà trasferita ad uno o più dei quattro gruppi suindicati, secondo il nuovo criterio di classificazione.

Il ministero delle finanze è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni che, in dipendenza delle presenti disposizioni, si renderà necessario di apportare al bilancio passivo del ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:

Acerbo.

REGIO DECRETO 30 gennaio 1933, n. 216.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Santa Lucia di Tolmino.

N. 216. R. decreto 30 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato con una modifica lo statuto organico della Congregazione di carità di Santa Lucia di Tolmino (provincia di Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 30 gennaio 1933, n. 217.

Approvazione dello statuto organico dell'Opera pia « Lascito Ragnini », con sede in Ancona.

N. 217. R. decreto 30 gennaio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato, con alcune modificazioni, lo statuto organico dell'Opera pia « Lascito Ragnini », con sede in Ancona.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 218.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « Catani Federico », con sede in Preci.

N. 218. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « Catani Federico », con sede in Preci (Perugia) viene eretto in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 219.

Erezione in ente morale della fondazione « Società per la protezione ed assistenza dell'infanzia abbandonata », con sede in Palermo.

N. 219. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Società per la protezione ed assistenza dell'infanzia abbandonata », con sede in Palermo, viene eretta in ente morale, sotto amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 febbraio 1933, n. 220.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile « De Maio Raffaele e Domenico fu Francesco », con sede in Conflenti.

N. 220. R. decreto 13 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile « De Maio Raffaele e Domenico fu Francesco », con sede in Conflenti (Catanzaro), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 221.

Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio femminile « Teresa e Guglielma Tollini » con sede in Bozzolo.

N. 221. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio femminile « Teresa e Guglielma Tollini » con sede in Bozzolo (provincia di Mantova), viene eretto in ente morale, con amministrazione autonoma, e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 222.

Approvazione dello statuto dell'Opera pia « Pio legato dottor Carlo Navarra », con sede in Gela.

N. 222. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, è approvato, con una modifica, lo statuto dell'Opera pia « Pio legato dott. Carlo Navarra », con sede in Gela.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 6 febbraio 1933, n. 223.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Fara Sabina.

N. 223. R. decreto 6 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Fara Sabina è trasformato a favore della locale Congregazione di carità, per scopi elemosinieri.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 13 febbraio 1933, n. 224.

Trasformazione del fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Bisignano.

N. 224. R. decreto 13 febbraio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, il fine inerente al patrimonio del Monte di pietà di Bisignano è trasformato a favore della locale Opera pia « Ospedali di S. Croce e Piano ».

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1933 - Anno XI

DECRETO MINISTERIALE 22 marzo 1933.

Nomina del sig. Barelli Giulio a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Valletta dott. Nicola di Raffaele, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Barelli Giulio di Stefano chiedendone la nomina;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375;

Decreta:

Il sig. Barelli Giulio è nominato rappresentante del signor Valletta Nicola, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 22 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(1600)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1933.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società « Stagionatura sete Oriani » per l'esercizio di magazzini generali in Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Esaminata la determinazione della Stagionatura sete Oriani, Società anonima in liquidazione, intesa ad ottenere la revoca all'esercizio di magazzini generali in Milano;
Sentito il parere espresso dalle autorità locali competenti;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il decreto 30 giugno 1927 per la parte che autorizza la Stagionatura sete Oriani, ora Società anonima in liquidazione, a gestire in Milano magazzini generali a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Milano stabilirà il termine entro il quale il presente decreto dovrà avere attuazione, provvedendo altresì allo svincolo della cauzione che la Società Esercizio magazzini generali ha prestata a suo tempo ai sensi dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto di revoca sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(1602)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1933.
Autorizzazione all'Ente autonomo magazzini generali di Padova all'esercizio di magazzini generali per il deposito delle merci estere, nazionali e nazionalizzate.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali;
Visto il R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126, che approva il regolamento concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali;
Esaminata l'istanza dell'Ente autonomo magazzini generali di Padova eretto in ente morale con R. decreto 4 settembre 1931, n. 1213, intesa ad ottenere l'istituzione e l'esercizio di magazzini generali in Padova;
Sentito il parere delle autorità locali competenti:

Decreta:

Art. 1.

L'Ente autonomo magazzini generali di Padova è autorizzato all'esercizio di magazzini generali in Padova per il deposito delle merci estere, nazionali e nazionalizzate.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Padova proporrà, entro sei mesi dalla data del presente decreto, l'ammontare della cauzione che l'Ente deve prestare ai sensi dell'art. 2 del regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

(1604)

DECRETO MINISTERIALE 28 marzo 1933.
Revoca di autorizzazione all'esercizio di magazzini generali in Pescara.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento dei magazzini generali, nonchè il regolamento approvato con R. decreto 16 gennaio 1927, n. 126;
Esaminata la situazione in cui è venuta a trovarsi la Società anonima magazzini generali di Pescara per non aver ottemperato agli obblighi di legge e per non aver dato inizio alla propria attività;
Sentito il parere espresso dalle autorità locali competenti;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il decreto 11 dicembre 1930 che autorizza la Società anonima magazzini generali di Pescara, a gestire in Pescara magazzini generali a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Pescara curerà l'osservanza del presente decreto.

Il presente decreto di revoca sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 marzo 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: ASQUINI.

(1603)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1933.

Modalità e condizioni per la concessione del premio di cui al R. decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta nel Regno, con bozzoli italiani del raccolto 1932;

Decreta:

Art. 1.

La seta tratta concorrente al premio di produzione istituito con R. decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, deve essere classificata in quattro categorie ai fini della valorizzazione qualitativa del prodotto nazionale.

Le tabelle di classificazione, indicanti i requisiti richiesti per l'assegnazione delle sete alle singole categorie, saranno determinate con separato decreto del Ministro per le corporazioni, sentita una Commissione tecnica composta del Regio commissario dell'Ente Nazionale Serico, che la presiede, di un rappresentante della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, di un rappresentante della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria, e assistita dal direttore della Regia stazione sperimentale per la seta in Milano.

Il premio è determinato nella misura seguente:

a) per i contratti in cui la qualità della seta è riferita al sistema del seriplano:

1ª categoria, L. 8 per chilogramma;
2ª categoria, L. 7 per chilogramma;
3ª categoria, L. 7 per chilogramma;
4ª categoria, L. 6,50 per chilogramma;

b) per i contratti in cui la qualità è riferita agli usi internazionali:

1ª categoria, L. 7 per chilogramma;
2ª categoria, L. 6,50 per chilogramma;
3ª categoria, L. 6 per chilogramma;
4ª categoria, L. 5 per chilogramma.

Le operazioni relative all'assegnazione e al pagamento del premio sono delegate all'Ente Nazionale Serico.

Art. 2.

Il premio spetta al venditore di seta tratta prodotta entro il 15 giugno 1933, con bozzoli nazionali del raccolto 1932, alle seguenti condizioni:

a) la seta deve essere venduta ad aziende nazionali od europee esercenti l'industria della torcitura o della tessitura, ovvero ad acquirenti extra europei;

b) i contratti di compra-vendita devono essere di data non anteriore al 1° marzo 1933;

c) i contratti di compra-vendita devono essere notificati all'Ente Nazionale Serico entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

d) la seta deve essere messa effettivamente a disposizione del compratore, non oltre il 20 giugno 1933, presso uno stabilimento di stagionatura delle sete del Regno, scelto dai contraenti per le operazioni di controllo, ed essere consegnata o spedita al compratore a cura dello stesso stabilimento.

Per il filandiere che trasformi direttamente la seta tratta in torta, i limiti di tempo stabiliti nel presente articolo si intendono riferiti alla vendita e alla consegna della seta torta.

Art. 3.

Il venditore di seta che aspiri al premio deve presentare domanda per iscritto all'Ente Nazionale Serico unitamente alla notifica del contratto di compra-vendita, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

L'Ente Nazionale Serico, sulla base delle domande presentate, procede alle opportune verifiche e, qualora accerti il concorso delle condizioni richieste, ammette il richiedente al premio, sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 1.

Art. 4.

Per la definitiva assegnazione del premio il venditore di seta deve presentare all'Ente Nazionale Serico:

a) il certificato dello stabilimento di stagionatura presso il quale la seta è stata depositata a disposizione del compratore;

b) un esemplare delle bollette di peso, di assaggio e di prove rilasciate dallo stabilimento di stagionatura, attraverso il quale è stata fatta la consegna al compratore;

c) per la seta venduta e consegnata nel Regno, copia della fattura col visto della ditta compratrice; per la seta venduta ed esportata all'estero, copia della fattura col visto di uscita dell'ufficio doganale di confine, con l'annotazione di tutti gli estremi delle bollette doganali di uscita e con la dichiarazione di avvenuto imbarco se la spedizione della seta abbia per destinazione paesi d'oltre mare.

L'Ente Nazionale Serico, sulla base dei documenti presentati e di ogni altro mezzo di prova, che esso voglia richiedere, sentita la Commissione tecnica di cui all'art. 1, provvede alla classificazione delle sete secondo le categorie indicate nell'articolo suddetto e all'assegnazione definitiva del premio.

Art. 5.

Per l'esercizio delle facoltà di cui agli articoli 3 e 4, l'Ente Nazionale Serico è investito dei più ampi poteri di ispezione e di controllo.

Sia l'ammissione al premio, sia l'assegnazione definitiva di esso possono essere dall'Ente Nazionale Serico subordinate alla prestazione di idonee garanzie.

Art. 6.

L'Ente Nazionale Serico deve annotare in apposito registro le domande per la concessione del premio con numero di ordine cronologico.

In detto registro devono essere riportati tutti gli elementi richiesti dai precedenti articoli, nonchè i risultati della classificazione della seta e l'importo del premio assegnato.

Nel registro devono anche essere indicati i motivi per i quali il premio sia stato negli eventuali casi negato.

Il primo ed il sedici di ogni mese l'Ente Nazionale Serico deve trasmettere al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria, un estratto del registro sopraindicato, contenente il riassunto delle operazioni compiute entro la quindicina.

L'Ente Nazionale Serico deve, inoltre, tenere un bollettario a madre e figlia, sul quale, in corrispondenza del nome

di ciascun beneficiario del premio, dovranno essere indicati: il numero di ordine della domanda nel registro di cui al 1° comma, il quantitativo della seta premiata, la categoria in cui la seta stessa è stata classificata, l'ammontare del premio.

La bolletta figlia sarà rilasciata al beneficiario del premio e ritirata unitamente a regolare ricevuta, all'atto del pagamento del premio.

Art. 7.

Le spese per la esecuzione del controllo e per la consegna o la spedizione della seta sono a carico del venditore, salvo eventuale rivalsa verso il compratore, secondo gli usi vigenti nel luogo del contratto o le pattuizioni contrattuali.

Art. 8.

Il presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti, entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro per le corporazioni: MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze: JUNG.

(1607)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1933.
Nomina della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto Ministeriale 30 marzo 1933 con cui sono stabilite le modalità e le condizioni per la concessione di un premio alla seta tratta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, concernente la istituzione di un premio alla seta tratta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932;

Visto l'art. 1 del decreto Ministeriale 30 marzo 1933 col quale sono stabilite le modalità e le condizioni per la concessione del premio di cui al precitato Regio decreto-legge;

Decreta:

A far parte della Commissione prevista dall'art. 1 del decreto Ministeriale 30 marzo 1933 nelle premesse citato, sono chiamati i signori:

1. Gorio on. comm. dott. Giovanni, Regio commissario dell'Ente Nazionale Serico, con le funzioni di presidente;
2. Ferrario gr. uff. Angelo, in rappresentanza della Confederazione generale fascista dell'industria italiana;
3. Giuliani dott. Antonio, in rappresentanza della Confederazione nazionale dei sindacati fascisti dell'industria.

La Commissione suddetta sarà assistita dal comm. prof. dott. Guido Colombo, direttore della Regia stazione sperimentale per la seta di Milano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(1608)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-11780.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Bock fu Giovanni, nato a Pola il 26 aprile 1875 e residente a Trieste, corso Vittorio Emanuele III, 11-II, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Bocchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Bock è ridotto in « Bocchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Teresina Pretto in Bock fu Giuseppe, nata il 30 aprile 1874, moglie;
2. Ferdinando di Ferdinando, nato il 5 settembre 1905, figlio;
3. Mario di Ferdinando, nato l'11 dicembre 1912, figlio;
4. Duilio di Ferdinando, nato il 17 agosto 1928, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8895)

N. 11419-6782.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Alberto Cerkvenik fu Antonio, nato a Trieste il 26 luglio 1884 e residente a Trieste, via Ponziana n. 14, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cerqueni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Alberto Cerkvenik è ridotto in « Cerqueni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Bregant in Cerkvenik di Giovanni, nata il 30 ottobre 1889, moglie;

2. Editta Antonia di Alberto, nata il 20 maggio 1914, figlia;
3. Anita Paola di Alberto, nata il 13 luglio 1912, figlia;
4. Argia di Alberto, nata il 9 aprile 1917, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8896)

N. 11419-8870.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Markoncic fu Giovanni, nato a Villa Decani il 23 febbraio 1889 e residente a Trieste, Servola Ponte S. Anna n. 977, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marconi »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Markoncic è ridotto in « Marconi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Stefania Venier in Markoncic fu Guglielmo, nata il 16 novembre 1892, moglie;
2. Federico di Giuseppe, nato il 16 novembre 1912, figlio;
3. Giovanni di Giuseppe, nato il 22 ottobre 1916, figlio;
4. Alberto di Giuseppe, nato il 28 agosto 1919, figlio;
5. Liana di Giuseppe, nata il 3 maggio 1921, figlia;
6. Guglielmo di Giuseppe, nato il 18 settembre 1922, figlio;
7. Ezio di Giuseppe, nato il 26 dicembre 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8899)

N. 11419-10510.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Luigia Miclich fu Francesco ved. Vrabez, nata a Trebelnio (Jugoslavia) il 25 luglio 1883 e residente a Trieste, via Carpison n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Micheli » e « Passeri »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Luigia Miclich ved. Vrabez sono ridotti in « Micheli » e « Passeri ».

Il cognome « Passeri » viene esteso anche ai famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Omero fu Luigi, nato l'8 ottobre 1911, figlio;
2. Ada fu Luigi, nata il 22 settembre 1912, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8900)

N. 11419-8871.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Sinigoi di Giuseppe, nato a Trieste il 1° maggio 1894 e residente a Trieste, Roiano, Scala Santa n. 179, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sinnico »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Sinigoi è ridotto in « Sinnico ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
1. Giuseppina Devidè in Sinigoi fu Giuseppe, nata il 6 marzo 1899, moglie;
2. Iolanda di Mario, nata il 26 aprile 1920, figlia;
3. Pierina di Mario, nata il 28 marzo 1923, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8901)

N. 11419-5216.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Stefano Skerlj fu Simeone, nato a Trieste il 13 dicembre 1857 e residente a

Trieste, via Leone Fortis n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sergi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Stefano Skerlj è ridotto in « Sergi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carla di Stefano, nata il 23 marzo 1894, figlia;
2. Elda di Stefano, nata il 14 gennaio 1896, figlia;
3. Arturo di Stefano, nato il 15 novembre 1900, figlio;
4. Eugenio di Stefano, nato il 18 novembre 1902, figlio;
5. Palmira di Stefano, nata il 5 gennaio 1905, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8902)

N. 11419-8746.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Michele Smerdel fu Giorgio, nato a Cosana il 28 settembre 1867, e residente a Trieste, Gretta di Sopra n. 394, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Serdi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Michele Smerdel è ridotto in « Serdi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Maria Runtich in Smerdel di Antonio, nata il 31 luglio 1868, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8904)

N. 11419-10507.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Sossich di Carlo, nato a Monfalcone il 12 aprile 1904 e residente a Trieste, via Risorta n. 13, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sorsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Sossich è ridotto in « Sorsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Grisonich in Sossich di Matteo, nata il 2 febbraio 1907, moglie;
2. Oretta di Giuseppe, nata il 20 febbraio 1928, figlia;
3. Narciso di Giuseppe, nato il 29 ottobre 1929, figlio;
4. Gaetano di Giuseppe, nato il 14 gennaio 1931, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8905)

N. 11419-10274.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Bencina di Marco ved. Sottich, nata a Zolla Oressia il 20 settembre 1875 e residente a Trieste, via Guerrazzi n. 15, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Bencina ved. Sottich è ridotto in « Sotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Enrico fu Nicolò, nato il 21 gennaio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del ci-

tato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8906)

N. 11419-3004.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Amalia Steidl fu Giuseppe, nata a Gorizia il 5 settembre 1875 e residente a Trieste, via della Tesa n. 3-A, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Staldi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Amalia Steidl è ridotto in « Staldi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Armida di Amalia, nata il 1° agosto 1911, figlia;
2. Lucia di Amalia, nata il 21 marzo 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8907)

N. 11419-11484.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Stipcovich di Ernesto, nato a Trieste il 6 marzo 1885 e residente a Trieste, via Pozzo bianco n. 9, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sticotti »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Stipcocich è ridotto in « Sticotti ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Adalgisa Benussi in Stipcovich di Luigi, nata il 17 marzo 1898, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8908)

N. 11419-14100.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vittorio Stopar fu Giuseppe, nato a Trieste il 21 novembre 1873 e residente a Trieste, via S. Giacomo in Monte n. 2, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Stoppi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vittorio Stopar è ridotto in « Stoppi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8909)

N. 11419-11022.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Francesca Gombach fu Giuseppe ved. Suban, nata a Trieste il 20 marzo 1886 e residente a Trieste, via Giuliani n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Giombi » e « Subbi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Francesca Gombach ved. Suban sono ridotti in « Giombi » e « Subbi ».

Il cognome « Subbi » viene esteso anche ai famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Vilma (Guglielmina) fu Benedetto, nata il 19 dicembre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8910)

N. 11419-14412.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Guglielmo Sucich di Carlo, nato a Moelteru il 13 maggio 1905 e residente a Trieste, Servola n. 330, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Succi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Guglielmo Sucich è ridotto in « Succi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8911)

N. 11419-2630.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ezio Taucar fu Giuseppe, nato a Trieste il 26 novembre 1905 e residente a Trieste, via Molino a Vapore n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tavucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ezio Taucar è ridotto in « Tavucci ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8912)

N. 11419-2629.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giulia Cadel fu Francesco ved. Taucar, nata a Trieste il 2 maggio 1886 e residente a Trieste, via Molino a Vapore n. 4, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamnte in « Tavucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giulia Cadel ved. Taucar è ridotto in « Tavucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giorgio fu Giuseppe, nato il 30 luglio 1910, figlio;
2. Beatrice fu Giuseppe, nata il 23 febbraio 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8913)

N. 11419-6573.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Taucer fu Maria, nato a Trieste il 1° luglio 1900 e residente a Trieste, via Nicolò de Rin n. 19, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Tauceri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Taucer è ridotto in « Tauceri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Zimperle in Taucer di Antonio, nata il 6 gennaio 1904, moglie;
2. Stelio di Giovanni, nato il 24 febbraio 1922, figlio;
3. Laura di Giovanni, nata il 18 gennaio 1924, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8914)

N. 11419-11259.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Toncich fu Ottone, nato a Trieste il 6 settembre 1906 e residente a Trieste, via Risorta n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Antonini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Toncich è ridotto in « Antonini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Borme in Toncich di Ernesto, nata il 9 novembre 1906, moglie;
2. Ottone di Bruno, nato il 19 settembre 1926, figlio;
3. Silvano di Bruno, nato il 27 aprile 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8915)

N. 11419-9570.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Ucovic fu Giovanni vedova Stanich, nata a Trieste il 3 aprile 1884 e residente a Trieste, Chiadino S. Luigi n. 495, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Ughi » e « Stani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Ucovic ved. Stanich sono ridotti in « Ughi » e « Stani ».

Il cognome « Stani » viene esteso anche ai famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ermando fu Antonio, nato il 7 luglio 1911, figlio;
2. Evelina fu Antonio, nata il 10 luglio 1913, figlia;
3. Felice fu Antonio, nato il 6 febbraio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 7 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8916)

N. 11419-9798.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Marcello Kaucich di Andrea, nato a Trieste il 2 marzo 1907 e residente a Trieste, via Udine n. 33, e diretta ad ottenere a termini dell'articolo 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Caucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del signor Marcello Kaucich è ridotto in « Caucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Slava Rencel in Kaucich di Giovanni, nata il 2 dicembre 1907, moglie;
2. Claudio di Marcello, nato il 26 luglio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8917)

N. 11419-12621.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bernardo Kodric fu Bernardo, nato a Trieste il 6 ottobre 1902 e residente a Trieste, Salita Gretta n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cordi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernardo Kodric è ridotto in « Cordi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Gisella Firm in Kodric di Giovanni, nata l'8 gennaio 1906, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8918)

N. 11419-11257.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bruno Kontelj di Francesco, nato a Trieste il 20 febbraio 1909 e residente a Trieste, via Belpoggio n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Contelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bruno Kontelj è ridotto in « Contelli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8919)

N. 11419-11256.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Francesco Kontelj fu Anna, nato a Landol il 18 ottobre 1875 e residente a Trieste, via Belpoggio n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Contelli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Francesco Kontelj è ridotto in « Contelli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Caterina Zaccolo in Kontelj fu Giuseppe, nata il 27 novembre 1879, moglie;
2. Italo di Francesco, nato il 30 ottobre 1911, figlio;
3. Anna di Francesco, nata il 29 dicembre 1913, figlia;
4. Libero di Francesco, nato il 6 maggio 1921, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 6 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8920)

N. 11419-2289-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Giovanni di Giacomo, nato a Trieste il 26 maggio 1893 e residente a Trieste, Roiano, 467, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Germek nata Katalan di Giovanni, nata il 29 novembre 1897, moglie;
2. Nadia di Giovanni, nata il 30 marzo 1920, figlia;
3. Ada di Giovanni, nata il 27 settembre 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8686)

N. 11419-2290-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Giovanni fu Giovanni, nato a Trieste il 1° luglio 1873 e residente a Trieste, Roiano 501, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari.

1. Giovanna Germek nata Baric di Giuseppe, nata il 28 ottobre 1879, moglie;
2. Giovanni di Giovanni, nato il 29 giugno 1902, figlio;
3. Anna di Giovanni, nata l'8 settembre 1904, figlia;
4. Giulia di Giovanni, nata il 22 febbraio 1908, figlia;
5. Valeria di Giovanni, nata il 5 agosto 1910, figlia;
6. Domenico di Giovanni, nato il 15 agosto 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8687)

N. 11419-2291-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Giovanni fu Giovanni, nato a Trieste il 18 dicembre 1878 e residente a Trieste, Roiano, 64, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8688)

N. 11419-2292-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Rodolfo fu Giovanni, nato a Trieste il 22 giugno 1881 e residente a Trieste, Roiano, 64, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8689)

N. 11419-2293-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Luciano fu Antonio, nato a Trieste il 30 giugno 1897 e residente a Trieste, via Media, n. 9-IV, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Antonia Germek nata Mulir di Giuseppe, nata il 13 marzo 1900, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8690)

N. 11419-2294-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Luigi fu Andrea, nato a Trieste il 30 aprile 1888 e residente a Trieste, via Ghirlandaio, n. 23, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Giovanna Germek nata Babic di Giacomo, nata il 15 aprile 1892, moglie;
2. Luigia di Luigi, nata il 3 maggio 1915, figlia;
3. Mario di Luigi, nato il 2 settembre 1918, figlio;
4. Marcella di Luigi, nata il 25 settembre 1920, figlia;
5. Lucia di Luigi, nata il 21 novembre 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8691)

N. 11419-2295-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale

5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Luigi fu Nicolò, nato a Trieste il 2 agosto 1881 e residente a Trieste, via dei Mirti, 6, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna Germek nata Benisch di Luigi, nata il 13 gennaio 1888, moglie;
2. Giuseppe di Luigi, nato il 15 marzo 1911, figlio;
3. Francesca di Luigi, nata il 4 ottobre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8692)

N. 11419-2296-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Germek Maria di Michele, nata a Cobbia il 7 marzo 1906 e residente a Trieste, via Altana, 10, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Armando di Maria, nato il 23 luglio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8693)

N. 11419-2297-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Germek Maria di Giovanni, nata a Trieste il 9 ottobre 1900 e residente a Trieste, Roiano Verniellis, 501, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Stellio di Maria, nato il 15 febbraio 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8694)

N. 11419-2298-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Mario fu Filippo, nato a Trieste il 6 giugno 1894 e residente a Trieste, via Ferriera, 7, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Carla Germek nata Degrassi fu Edoardo, nata il 21 dicembre 1894, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8695)

N. 11419-2299-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Mattia fu Francesco, nato a Trieste il 19 dicembre 1899 e residente a Trieste, via Molin a Vento, 5, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Irma Germek nata Praselj di Andrea, nata il 21 maggio 1904, moglie;
2. Bruno di Mattia, nato il 13 dicembre 1924, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8696)

N. 11419-2300-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Michele fu Matteo, nato a Cobbia il 4 settembre 1873 e residente a Trieste, via P. Diacono, n. 6, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8697)

N. 11419-2301-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Nicolò fu Antonio, nato a Trieste il 28 novembre 1883 e residente a Trieste, Chiadino San Luigi, 530, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia Germek nata Oistersek fu Giovanni, nata il 15 giugno 1898, moglie;
2. Bruna di Nicolò, nata il 2 marzo 1921, figlia;
3. Rodolfo di Nicolò, nato il 5 febbraio 1919, figlio;
4. Bruno di Nicolò, nato il 18 settembre 1922, figlio;
5. Nerina di Nicolò, nata il 15 aprile 1925, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8698)

N. 11419-2302-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Angelo fu Nicolò, nato a Trieste il 25 maggio 1886 e residente a Trieste, via G. Gozzi, 5, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8699)

N. 11419-2303-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Andrea fu Stefano, nato a Trieste il 31 ottobre 1863 e residente a Trieste, via del Monte, 19, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 16 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8700)

N. 11419-2266-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Germek Maria fu Giuseppe, nata a Trieste il 6 novembre 1885 e residente a Trieste, via Giulia, n. 8, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8701)

N. 11419-2261-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della sig.a Germek ved. Carolina fu Francesco nata Kukanja, nata a Comeno il 4 agosto 1872 e residente a Trieste, via Galleria, 5, sono restituiti nella forma italiana di « Germani » e « Cuccagna ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Libero fu Filippo, nato il 30 aprile 1903, figlio;
2. Bruno fu Filippo, nato il 25 agosto 1905, figlio;
3. Marino fu Filippo, nato il 27 gennaio 1911, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8702)

N. 11419-2262-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Germek Francesca fu Francesco, nato a Trieste il 25 febbraio 1904 e residente a Trieste, via Rigutti, 26, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ferruccio di Ferruccio, nato il 5 agosto 1919, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8703)

N. 11419-2263-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Michele fu Francesco, nato a Trieste il 10 febbraio 1880 e residente a Trieste, viale XX Settembre, 39, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8704)

N. 11419-2264-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Germek Mario fu Francesco, nato a Trieste il 5 settembre 1906 e residente a Trieste, via Torrebianca, 28, è restituito nella forma italiana di « Germani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Anna fu Francesco, nata il 15 gennaio 1909, sorella;
2. Francesco fu Francesco, nato il 5 febbraio 1913, fratello.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 25 agosto 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(8705)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza del Senato del Regno, nella seduta del 31 marzo 1933, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1933, n. 184, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1933, concernente l'istituzione di un premio per la seta prodotta nel Regno con bozzoli italiani del raccolto 1932.

(1617)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 76.

Media dei cambi e delle rendite
de' 1° aprile 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	19.465
Inghilterra (Sterlina)	66.67
Francia (Franco)	76.50
Svizzera (Franco)	376.50
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.722
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	16.15
Cecoslovacchia (Corona)	58.17
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	3 —
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.66
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.43
Olanda (Fiorino)	7.887
Polonia (Zloty)	219 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165.25
Svezia (Corona)	3.55
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	76.40
Id. 3,50 % (1902)	75.25
Id. 3 % lordo	53.50
Consolidato 5 %	84.975
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.25
Id. id Id. 1940	102.925
Id. id. Id. 1941	102.85
Obbligazioni Venezie 3,50 %	86.975

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Limiti di età per partecipare ai concorsi indetti dall'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili.

In conformità a disposizioni legislative in corso, i limiti massimi di età, stabiliti dall'Amministrazione dell'Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie ed automobili, per l'ammissione ai seguenti concorsi autorizzati con decreto di S. E. il Capo del Governo in data 17 dicembre 1932-XI:

1° Concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo;

2° Concorso per esami a sette posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo del personale d'ordine e d'assistenza;

3° Concorso per titoli a due posti d'inserviente in prova nel ruolo del personale subalterno;

(tutti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 30 del 6 febbraio u. s. e n. 45 del 23 detto mese) sono elevati di quattro anni, oltre, beninteso, i maggiori benefici previsti dalle norme vigenti a favore degli ex combattenti, degli invalidi e decorati di guerra, degli invalidi per la causa nazionale ed, infine, per gli iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922.

Inoltre, per l'ammissione a tutti i detti concorsi è soppresso il limite massimo di età per gli eventuali aspiranti già impiegati di ruolo.

Identica agevolazione è concessa a favore del personale non di ruolo, purchè alla data del 22 gennaio c. a. — apertura dei concorsi — risulti in servizio da almeno due anni con mansioni impiegatizie.

(1615)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

Concorso per l'esecuzione di disegni o di motivi ornamentali per scatole di sigarette.

E' aperto un concorso per la esecuzione di disegni o di motivi ornamentali da riprodurre in litografia su tre tipi di scatolette accuratamente finite con criteri di eleganza e signorilità e destinate al condizionamento delle sigarette del Monopolio italiano « Uso Egiziano », « Orientali » ed altra di lusso non ancora denominata.

Al senso artistico dei concorrenti è lasciata piena libertà di composizione, con la sola limitazione che ciascuna composizione dovrà presentare non più di quattro colori.

I disegni nella complessiva composizione, debbono avere le seguenti dimensioni:

mm. 85×70 per le scatole di sigarette « Uso Egiziano » e « Orientali »;

mm. 87×75 per l'altra sigaretta.

I disegni debbono pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, Ufficio affari generali, entro il termine improrogabile delle ore 12 del 30 giugno 1933-XI.

Ciascun modello recherà un motto e dovrà essere accompagnato da una busta chiusa contraddistinta con lo stesso motto e nel cui interno sia contenuto, insieme con il motto, ripetuto, il nome, cognome, paternità e recapito del concorrente, oltre al certificato di iscrizione ai Sindacati fascisti professionisti ed artisti.

I bozzetti presentati saranno giudicati inappellabilmente da una Commissione di cinque membri da nominarsi dalla Direzione generale dei monopoli.

I premi in concorso sono i seguenti:

1° premio di L. 2000;
2° premio di L. 1000;
3° tre premi di L. 500 ciascuno.

I bozzetti premiati resteranno di piena proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato che avrà completa libertà di uso e di riproduzione anche con modificazioni. L'aggiudicazione del premio non impegna l'Amministrazione alla riproduzione od uso del disegno.

La Commissione giudicatrice potrà rifiutare la concessione del 1° e del 2° premio nel caso che nessuno dei bozzetti presentati soddisfi pienamente.

Potrà anche ripartire uno od entrambi dei suddetti premi tra i bozzetti giudicati migliori.

Avvenuta l'aggiudicazione dei premi, la Commissione esaminatrice aprirà le buste dei concorrenti premiati.

L'esito del concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

I lavori non premiati debbono essere ritirati entro venti giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, senza di che la Direzione generale dei monopoli resterà liberata da ogni responsabilità per la conservazione di essi.

Roma, addì 30 marzo 1933 - Anno XI

Il direttore generale: BOSELLI.

(1616)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.